

editoriale 2

Nulla da dichiarare.....?

primo piano 3/8

TRS per l'efficienza del processo di sdoganamento

di Danilo Desiderio e Roberto Bergami

attualità 9-10-11

Regime IVA profondi cambiamenti

di Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce

speciale europa 13-14-15

Misure non tariffarie negli scambi commerciali UE - USA

Relazioni commerciali UE - SERBIA

a cura di Mauro Giffoni

convegni 19/24

Napoli, 20 Marzo 2010
CDC, innovazioni, prospettive e opportunità

di Francesco Paolo Silanos

La dichiarazione doganale ed il reato di contrabbando

di Alberto Landolfi

osservatorio 30-31

Giurisprudenza comunitaria e nazionale

di Alessandro Fruscione

libri 32-33-34

Guida pratica alla procura e al mandato in dogana

di Danilo Desiderio

professione 35-36

Il codice deontologico dei doganalisti e l'obbligo di mandato

scenari 37

Navigazione satellitare

di W. O.

confiad 38

Lisbona 5 Marzo 2010

di Vincenzo Bucciero

filo diretto 39-40

"Tariff Act"

di Pier Paolo Ghetti

Attenzione... pericolo!

Dopo i rilevanti tassi di crescita della seconda metà degli anni 90, negli ultimi anni si registra in Italia un preoccupante fenomeno,




denunciato da diversi studi, di fuga dei traffici commerciali verso altri porti europei. Tale dinamica, favorita dalla maggiore competitività degli scali portuali nordeuropei e, in ultimo, spagnoli e francesi, sta portando alla progressiva emarginazione del nostro Paese dalle correnti di traffico mondiali.

di Giovanni Gargano pag. 17-18

I mille volti del made in Italy

Mercoledì 17 marzo la Commissione X - Attività Produttive - della Camera ha approvato in sede deliberante il disegno di legge C.2624/B, riguardante "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri", ossia la legge che regola l'apposizione del marchio "Made in Italy" su prodotti tessili, calzaturieri e della pelletteria -settori conciario e dei divani inclusi.

di Danilo Desiderio pag. 25-26-27



Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXIII - n. 2 - Marzo-Aprile 2010

Direttore Responsabile: Walter Orlando

Comitato di Redazione: Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Franco Mestieri, Walter Orlando, Stefano Pietraforte, Giuseppe Rebolino, Mario Signoretto.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

Sito Internet: www.cnsd.it - E-mail: info@cnsd.it

Pubblicità: Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana



NULLA DA DICHIARARE.....?



È vero che l'Apollo 11, di ritorno dalla Luna, dovette passare la Dogana?

Incredibilmente, sì. L'equipaggio dell'Apollo 11, il primo a mettere piede sulla Luna, rientrò il 24 luglio 1969 dopo 8 giorni e 3 ore di missione, ammarando in pieno Oceano Pacifico, a sud-ovest delle Hawaii. Nulla da dichiarare?

Tra i vari record stabiliti da Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin e Michael Collins ci fu indubbiamente anche quello di essere i primi uomini a rientrare sul pianeta Terra dopo essere stati "in un'altro posto".

Questo non sfuggì agli implacabili funzionari statunitensi, che fecero compilare

ai tre astronauti un modulo per l'immigrazione e la dogana.

Su di esso, la cui autenticità è confermata dagli storici della NASA, si leggono le informazioni sul volo:

luogo di partenza: Luna;

luogo di arrivo: Honolulu.

carico portato a casa dagli astronauti: campioni di rocce e polveri lunari.

Alla domanda se qualcuno fosse stato sbarcato o si fosse unito ai passeggeri nel corso del volo, la rassicurante risposta è: "nessuno. Cioè niente dispersi né alieni".

I Time Release Studies rappresentano uno strumento di facilitazione commerciale utilizzato per quantificare i tempi medi di sdoganamento delle merci, la cui adozione, ispirata a simili iniziative avviate dalle dogane americane e giapponesi¹, viene raccomandata dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane dal 1994.

TRS per l'efficienza del processo di sdoganamento

TRS consentono in particolare alle amministrazioni doganali di misurare e scomporre in più fasi distinte i tempi che intercorrono tra il momento di arrivo delle merci nel Paese di importazione e quello del loro svincolo, in modo da identificare colli di bottiglia, ritardi, vincoli ed implementare azioni correttive volte a migliorare l'efficienza dell'intero processo di sdoganamento².

I dati sui tempi di svincolo delle merci ottenuti attraverso i TRS consentono la creazione di diagnosi precise circa il trattamento delle merci e di calcolare i tempi di sdoganamento per tipologia di prodotto, paese di origine, regime doganale presso i vari porti, aeroporti e confini terrestri attra-

verso i quali le merci entrano.

La misurazione dei tempi di svincolo delle merci, in prospettiva dell'aumento dell'efficienza del processo di sdoganamento, va incontro inoltre all'esigenza degli operatori di evitare ritardi legati all'ottenimento delle merci, in quanto rende maggiormente prevedibili i tempi di effettuazione e di durata dei controlli, aspetto questo che rientra fra i principi della Convenzione Internazionale sulla Semplificazione ed Armonizzazione dei regimi doganali - "Convenzione Riveduta di Kyoto".

Questo è il motivo per cui i risultati dei TRS necessitano di essere resi noti alla comunità commerciale attraverso il web ed altri

media. Nell'era del "just-in-time", gli operatori economici necessitano oggi più che in passato di disporre di informazioni tempestive e dettagliate sui tempi di sdoganamento, al fine di poter correttamente pianificare le loro attività logistiche e distributive³.

I TRS inoltre, sono utili per monitorare e valutare l'impatto di eventuali riforme doganali, in quanto la comparazione dei risultati di più studi, realizzati in periodi diversi, consente alle dogane di effettuare una precisa mappatura degli effetti delle procedure o misure implementate.

È anche possibile confrontare i tempi di svincolo delle merci fra più Paesi, a condizione che la metodologia adottata per il rela-

¹ Sia le dogane giapponesi che quelle americane hanno adottato i loro primi TRS nel febbraio del 1991, al fine di misurare i tempi di esecuzione dei controlli sulle merci impiegati dalle dogane e da altre agenzie governative. Il governo giapponese in particolare, è stato in grado di ridurre i tempi di sdoganamento dall'arrivo del carico fino allo svincolo delle merci di almeno due terzi nell'arco di 15 anni.

² La Convenzione Riveduta di Kyoto dell'OMD (Allegato Generale, Capitolo 2), definisce lo sdoganamento come il completamento di tutte le formalità necessarie all'immissione in consumo, all'esportazione od al vincolo delle merci ad un altro regime doganale, mentre "svincolo" significa (Allegato Generale, Capitolo 2), l'attività tramite cui le autorità doganali rendono le merci, una volta sdoganate, disponibili per la persona interessata. Tradizionalmente, l'autorità doganale svincola la merce solo dopo che tutte le formalità connesse alla transazione sono state completate ed i dazi e gli altri diritti sono stati pagati. Talvolta, tuttavia, lo sdoganamento definitivo può essere ritardato per varie ragioni, come ad esempio se sono sorti problemi relativi alla classificazione delle merci ed alla loro valutazione, qualora vi siano documenti mancanti, o se è stato presentato un ricorso contro una decisione delle dogane (UNCTAD Trust Fund for Trade Facilitation Negotiations, Technical Note No. 19, "Separating release from clearance procedures", Rev. 2, July 2008).

³ Va inoltre notato che la misurazione dei tempi necessari per svincolare le merci è oggi il criterio principale attraverso cui la comunità commerciale internazionale valuta l'efficienza di un'amministrazione doganale, trattandosi di un indicatore vero e proprio della performance delle dogane.

tivo calcolo sia la stessa. A tal fine, l'OMD ha sviluppato nel 2002 delle specifiche linee guida per la misurazione dei tempi di svincolo⁴ e nel 2005 - insieme alla Banca mondiale - un software per la compilazione dei TRS pienamente compatibile con i vari sistemi telematici attualmente in uso da parte delle dogane di tutto il mondo.

Le linee guida ai TRS dell'OMD descrivono il processo attraverso cui si snoda un'operazione di importazione dal momento dell'arrivo delle merci fino al loro svincolo, attraverso un'analitica e precisa sequenza di fasi che possiamo riaggregare in sette momenti principali:

1. Arrivo delle merci

Indica la data ed il tempo di arrivo del mezzo di trasporto che trasporta le merci da importare o da porre sotto controllo doganale.

2. Scarico delle merci

Misura il periodo di tempo intercorrente tra l'inizio e la fine delle operazioni di scarico delle merci dal mezzo di trasporto che le ha introdotte all'interno del territorio doganale.

3. Invio a strutture di custodia temporanea od aree dove le merci sono in genere collocate prima di essere assegnate ad un uso o trattamento approvato dalle dogane

Misura il tempo dall'arrivo delle merci alla loro rimozione dai luoghi di custodia temporanea.

4. Deposito ed accettazione della dichiarazione

Identifica il momento di deposito della dichiarazione doganale presso l'ufficio doganale competente e misura il tempo che intercorre fino alla sua accettazione.

5. Ispezioni

Misurano i tempi di inizio e di ultimazione delle verifiche effettuate sulla dichiarazione doganale e documenti a sostegno - controllo documentale - oppure sulle merci - controllo fisico- od ancora, sul mezzo con cui esse sono trasportate⁵, sia da parte delle dogane che delle altre agenzie di controllo - es. autorità sanitarie, fitosanitarie, veterinarie, agricole/zootecniche.

6. Svincolo doganale delle merci

Indica la data ed il momento nel quale le dogane concedono lo svincolo delle merci. Va precisato che in caso di presentazione di dichiarazioni di svincolo anticipate - es. pre-clearing - il momento dello svincolo può precedere quello dell'arrivo delle merci.

7. Rimozione delle merci

Identifica la data ed il momento in cui le merci lasciano gli spazi destinati alle verifiche, per essere messe a disposizione della persona interessata.

Ciascuna di queste sette fasi, nel loro complesso, mira a consentire la misurazione del lasso di tempo intercorrente dall'arrivo del carico nelle aree destinate ai controlli - porti/aeroporti/confini

terrestri - fino al suo svincolo fisico da parte dell'autorità doganale e successiva messa a disposizione dell'operatore. Lievi differenze nella sequenza dei sopra indicati eventi possono essere giustificate da situazioni specifiche del Paese di riferimento e dalla natura particolare delle merci.

Ciascuna amministrazione doganale aderente all'OMD ha adattato i TRS alle proprie procedure di sdoganamento, alla sua struttura organizzativa ed in base alla ripartizione delle competenze con altre agenzie che pure intervengono nella filiera dei controlli sulle merci importate/esportate. La sopra descritta sequenza di fasi può essere inoltre riconfigurata per eseguire una misurazione più precisa dei tempi necessari allo sdoganamento delle merci, ogni volta che il pagamento dei dazi e degli altri diritti è eseguito successivamente allo svincolo delle merci. In alcuni Paesi, come il Giappone, i risultati dei TRS sono integrati da ulteriori indagini, realizzate con l'aiuto di particolari categorie di operatori commerciali - es. spedizionieri doganali. Lo scopo è quello di verificare che le risultanze dei TRS corrispondano ai tempi reali di sdoganamento, così da individuare ulteriori cause di ritardo e di sfondamento di costi in relazione a particolari prodotti o punti di ingresso del territorio doganale, sviluppando le necessarie misure correttive⁶.

⁴ Vedasi, WCO "Guide to measure the time required for the release of goods" (2002), disponibile al seguente indirizzo: http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Procedures%20and%20Facilitation/Time_Release%20_Study_ENG.pdf

⁵ Questo tipo di controllo è generalmente effettuato attraverso scanner a raggi X ed altri strumenti di ispezione a carattere non intrusivo.

⁶ T. Matsumoto, S.H. Lee, "Regional Best Practice on Time Release Study", WCO Regional Office for Capacity Building, October 2007.

Quanto alla procedura di redazione dei TRS, essa si articola in tre fasi principali.

1. Preparazione

Mira a definire esattamente la portata e la metodologia dello studio.

L'amministrazione doganale deve decidere innanzitutto quali parti coinvolgere nel progetto - es. operatori commerciali, spedizionieri doganali, banche, società che si occupano di ispezioni pre-imbarco - costituendo un Gruppo di Lavoro ad hoc a cui affidare la responsabilità del progetto, ed adottando dei Termini di Riferimento nei quali definire chiaramente i risultati attesi da ciascun membro⁷.

Un elenco delle funzioni e delle responsabilità del Gruppo di Lavoro figura nell'Allegato 1 alla Guida dell'OMD sulla misurazione dei tempi necessari per lo svincolo delle merci.

2. Pianificazione e metodologia

Le dogane dovranno decidere sia il tipo di dati necessari per la compilazione del TRS, che le modalità di loro raccolta - es. informazioni estratte dalle dichiarazioni doganali, indagini realizzate presso campioni di aziende⁸ - mettendo a punto un apposito modello per la raccolta dei dati, emanando specifiche linee guida per l'inserimento dei dati e

definendo le azioni necessarie ad assicurare un'applicazione uniforme dello studio.

3. Analisi dei dati e conclusioni

Le analisi periodiche dei dati raccolti sono svolte in genere tramite speciali software e procedure automatizzate che il più delle volte si presentano integrati nei sistemi telematici delle dogane. Analisi manuali dei dati sono possibili solo se il numero complessivo delle spedizioni è relativamente ridotto.

Se il software non è integrato all'interno del sistema telematico doganale, le tempistiche relative a ciascuna fase del processo di sdoganamento possono essere inserite in un software apposito per la relativa analisi. I risultati generati da quest'ultimo potranno poi essere ulteriormente passati al vaglio delle dogane, al fine di accertare se essi rispondono ai requisiti dell'amministrazione e/o alle aspettative dei portatori di interesse/utenti, suggerendo se necessario possibili miglioramenti.

Al termine di tale processo, il Gruppo di Lavoro deve redigere un rapporto finale dello studio, completo di raccomandazioni volte a migliorare il sistema di sdoganamento.

Un modello di tale rapporto finale è riportato nell'Allegato 4 della Guida dell'OMD sulla misu-

razione dei tempi di svincolo delle merci.

I risultati dello studio vanno resi disponibili a tutti i partecipanti e parti interessate - al fine di stimolare un eventuale dibattito fra gli stessi - e comunicati agli operatori. Ulteriori verifiche/indagini possono essere sviluppate dalle dogane a completamento dello studio, per verificare la correttezza dei suoi risultati.

In conclusione, I TRS costituiscono un strumento utile sia alle autorità governative che al settore privato per identificare e sradicare tutti quei fattori e quelle procedure che ostacolano o rallentano i traffici internazionali.

Per gli operatori commerciali ed i fornitori di servizi di logistica, in particolare, i dati dei TRS sono utili a determinare i tempi di transito delle merci dai luoghi di origine a destino, avendo tali tempistiche un'incidenza diretta sulla logistica di magazzino, sulla rotazione delle scorte e sulla programmazione delle consegne.

di Danilo Desiderio
e Roberto Bergami

Roberto Bergami
Victoria University, Melbourne, Senior Lecturer,
Practice of International Trade.

⁷ La partecipazione degli spedizionieri doganali, degli operatori commerciali, delle banche e di altre agenzie (es. autorità sanitarie, agricole, ecc.) è ritenuta dall'OMD necessaria ai fini della completezza dello studio. La partecipazione degli spedizionieri doganali e di altri operatori commerciali, in particolare, è importante per accertare i tempi dell'intera procedura di sdoganamento, ossia dall'arrivo delle merci nel porto/aeroporto/confine terrestre fino al momento in cui esse sono fisicamente rimosse dagli spazi doganali. A tal fine, tali soggetti dovrebbero essere inclusi nel Gruppo di Lavoro responsabile del progetto.

⁸ Tali dati sono in genere meno affidabili, in quanto riflettono opinioni soggettive circa i tempi di svincolo delle merci piuttosto che costituire strumenti oggettivi di misurazione. Un esempio di tale metodo di raccolta delle informazioni è il "World Business Environment Survey" della Banca Mondiale, il quale si basa su una indagine su vasta scala (basata su un questionario) che coinvolge più di 10.000 aziende ai fini della ricostruzione dei tempi di svincolo delle merci.

Time Release Studies (TRS) are a particular trade facilitation tool utilized to quantify the average time for goods to clear through Customs, whose adoption – inspired to similar initiatives undertaken by the USA and Japan Customs¹ – is recommended since 1994 by the World Customs Organization (WCO).

TRS the efficiency of the customs clearance process

In particular, TRS enable Customs administrations to measure, and break up into separate phases, the time required from the arrival of goods in the importing Country to their release, identifying bottlenecks, delays and constraints, and implementing corrective actions, aimed at improving the efficiency of the entire clearance process².

Time-release data obtained through TRS allow the creation of detailed diagnostics of the time taken to process goods, as well as calculating the different clearance times for each type of merchandise, country of origin, customs procedure, at the various ports, airports and land borders

through which goods may enter.

Additionally, measuring the time taken for the release of goods, in view of improving the efficiency of customs clearance, addresses the concerns of traders regarding delays in obtaining goods, as it enhances the predictability of controls, which is one of the principles of the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs procedures - Revised Kyoto Convention.

This is why the results of the TRS need to be disclosed to the trading community using the web and other appropriate media. Economic operators, in the “just-in-time” era need, today more

than ever, to have timely and detailed information on clearance times, so that they can properly plan their logistics and distribution activities³.

Furthermore, TRS are useful to monitor and evaluate the impact of customs reforms, as the comparison of the results of different studies allows Customs to assess precisely the effects of procedures or measures implemented. It is also possible to compare the release times for goods among multiple countries, provided that the methodology adopted to calculate such times across countries in question is identical.

To this end, the WCO developed in 2002 special guidelines to

¹ Both Japan and US customs adopted their first TRS on February 1991, to measure the time employed by customs and other governmental agencies to carry out inspections on goods. The Government of Japan in particular, has been able to reduce clearance times, from arrival of cargo to release of goods, by almost two third within 15 years.

² The WCO Revised Kyoto Convention (General Annex Chapter 2), defines customs clearance as the accomplishment of all formalities necessary to allow goods to enter for home use, to be exported or to be placed under another customs procedure, whilst “release” means (General Annex Chapter 2), the activity whereby customs authorities make goods undergoing clearance at the disposal of the person concerned. Traditionally, customs authorities do not release goods until all formalities related to the transaction are completed and duties and taxes due are paid. Sometimes, however, the final clearance can be delayed for a number of reasons, such as problems with goods classification and valuation, missing documents, or appeal process against decision (UNCTAD Trust Fund for Trade Facilitation Negotiations, Technical Note No. 19, “Separating release from clearance procedures”, Rev. 2, July 2008)..

³ It should also be noted that the measurement of the time required to release goods has become, to date, the main criterion by which the international trading community assesses the effectiveness of a Customs administration, being a true indicator of the performance of Customs.

measure release times⁴ and in 2005 - jointly with the World Bank - a TRS Software which is fully compatible with the various IT systems currently adopted by Customs worldwide.

WCO's TRS guidelines describe the process that imports go through from the time of their arrival to their release, through a definite and a precise sequence of phases that can be aggregated into 7 main steps:

1. Arrival of the goods

Indicates the date and time of the arrival of the means of transport conveying the goods at importation or under customs control.

2. Unloading of the goods

Measures the period of time elapsed between the beginning and the end of unloading of the goods from the means of transport that brought them to the customs territory.

3. Delivery to temporary storage facilities or areas where goods are normally placed before they are assigned to a Customs-approved treatment or use

Measures the time from the arrival to the removal of goods from the temporary storage location.

4) Lodgment and acceptance of the declaration

Identifies the date and time from the lodgment of the customs declaration at the competent Customs office to its acceptance.

5) Inspections

Identifies the time from the beginning to the end of the examination process carried out on the customs declaration and accompanying documents - documentary control - on goods - physical control - or on the means of transport conveying the goods⁵, both by Customs and other regulatory agencies - such as health, phyto-sanitary, veterinary, agricultural authorities.

6) Release of goods by Customs

Indicates the date and time at which release of goods is granted by Customs. It should be noted that in the case of advanced declaration or release - e.g. pre-clearing - the date and time of release may precede the date and time of arrival.

7) Removal of goods

Identifies the date and time when the goods leave the area of customs control, in order to be put at disposal of the person concerned.

Overall, each of the seven these phases aim to collectively measure the period of time from arrival of cargo into border control areas - ports/airports/land borders - until its physical release by Customs authorities and placement at the disposal of the operator. Slight differences that occur in the above sequence of events, may can be related to country-specific situations and to the type of imported goods.

Customs administrations,

which are member to the WCO, have adapted TRS to their clearance procedures, organizational structure and according to the distribution of competences with other agencies in the "chain" of controls on imported/exported goods. The above indicate sequence of phases can also be modified to properly measure the time necessary for the clearance after the payment of duties and taxes when the latter is subsequent to the release of goods. In some countries, such as Japan, TRS are complemented by further surveys conducted with the aid of particular categories of trade operators - e.g. customs brokers - to verify that TRS findings correspond to the real clearance times. The aim is to identify further causes of delays and costs overruns concerning particular goods, or points of entry of the customs territory, and developing the necessary corrective measures⁶.

The procedure of drafting TRS can be divided into three main phases:

1) Preparation: this aims to define the scope and methodology of the study in exact terms. The Customs administration must decide which parties will be involved in the project - e.g. trade operators, customs brokers, banks, Pre-Shipment Inspection companies - establishing a Working Group responsible for the

⁴ See, WCO "Guide to measure the time required for the release of goods" (2002), available at: http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Procedures%20and%20Facilitation/Time_Release%20_Study_ENG.pdf

⁵ This kind of control is generally performed through X-Ray Scanners and other non-intrusive inspection equipment.

⁶ T. Matsumoto, S.H. Lee, "Regional Best Practice on Time Release Study", WCO Regional Office for Capacity Building, October 2007.

overall project and adopting special Terms of Reference that clearly define what result is expected from each one of the members⁷. A list of the functions and responsibilities of the Working Group appears in Appendix 1 to the WCO Guide to measure the time required for the release of goods.

2) Planning and methodology: Customs must decide the kind of data necessary for compiling the TRS, and how to capture these (e.g. information extracted from customs declarations, surveys conducted among companies⁸, etc.), designing a form for data collection, issuing guidelines for data entry and defining the actions necessary to ensure uniform implementation of the study.

3) Analysis of data and conclusions: periodical analysis of gathered data is typically carried out through special software and

automated procedures that are usually integrated into the IT system of Customs. Manual analysis of data is realistically only manageable where the total number of consignments is relatively small. If the software is not built into the system, the times for each clearance phase can be entered into a separate computer program for analysis. The results obtained from this analysis can be further scrutinized to ascertain if they meet the requirements of the administration and/or the expectations of the stakeholders/clients, and if appropriate, to suggest possible improvement measures. At the end of this process, the Working Group must draft a final report of the study, with recommendations for improvement in the clearance system. A template of the final report is attached in Appendix 4 of the WCO Guide to measure the

time required for the release of goods.

The results of the study should be made available to all participating and relevant parties to stimulate any further action-oriented debate and communicated to the operators. A post-study test/survey can be developed by Customs to verify the correctness of the results of the study.

In conclusion, TRS provide a valuable tool for both government authorities and the private sector to identify and eradicate all those factors and procedures hampering or slowing down international exchanges. For traders and logistics providers, in particular, TRS data is valuable to estimate transit time from origin to destination, as this directly impacts pipeline and buffer stocks holdings, as well as scheduling of deliveries.

by Danilo Desiderio
and Roberto Bergami

⁷ The participation of Customs brokers, trade operators, banks and other agencies (such as Health, Agriculture, etc.) is deemed by the WCO necessary for the success of a comprehensive study. The participation of customs brokers and other trade operators, in particular, is highly recommended in order to ascertain the time for the entire clearance chain, i.e. from the time of arrival of the goods in the port/airport/land border to the time they are physically removed from the customs area. To this end, they should be incorporated into the Working Group responsible for the overall project.

⁸ Such data are generally less reliable, as they reflect subjective opinions about time release rather than objective tools of measurements. One example of this method of collecting information is the "World Business Environment Survey" of the World Bank, that utilize a large-scale survey (based on a questionnaire) of more than 10000 firms, to obtain time-release data.



Danilo Desiderio
International Trade and Customs Regulation
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com

Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com

Dal 1° gennaio 2010 le regole su cui da decenni poggia il funzionamento dell'Iva hanno subito un profondo cambiamento. È stato infatti pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo n. 18 dell'11 febbraio 2010, licenziato dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 12 novembre 2009 e 23 gennaio 2010, che recepisce le direttive comunitarie n. 8, 9 e 117 del 2008, in materia, rispettivamente, di territorialità delle prestazioni di servizi, rimborso dell'Iva ai non residenti e di obblighi Intrastat. Il legislatore nazionale non si è tuttavia limitato ad adottare gli indirizzi comunitari ed ha introdotto nella normativa interna nuove disposizioni che andranno ad incidere su tutte le transazioni poste in essere con soggetti non residenti. Così, ne escono innovati anche i presupposti sulla titolarità dell'obbligazione tributaria e del plafond Iva.

REGIME IVA PROFONDI CAMBIAMENTI

Il risultato di questo ampio intervento è un quadro normativo decisamente complesso e, ad oggi, lontano dall'apparire chiaro. Proprio per evitare di trovarsi impreparati di fronte ai nuovi obblighi - con tutte le annesse negative implicazioni, specie sanzionatorie - è necessario che gli operatori conducano un'attenta due diligence volta a valutare le ricadute della riforma sui propri flussi commerciali.

Questo tipo di analisi diventa fondamentale per alcune particolari categorie di operatori che, per tipo di attività svolta, ovvero per ragioni soggettive, risultano più esposti di altri alle conseguenze delle novità.

Un'attenta riflessione deve essere senz'altro condotta dai soggetti attivi nell'ambito delle lavorazioni e dei trasporti intracomunitari e servizi accessori di cui, rispettivamente ai commi 4-bis, 5 e 6 del D.L. 331/93. La disciplina di queste prestazioni, per via dell'abrogazione delle citate disposizioni, passa nell'ambito delle - novellate - regole ordinarie in tema di territorialità, talché non danno più diritto al plafond. Gli operatori coinvolti devono, di

conseguenza, adeguare la propria gestione finanziaria, poiché devono anticipare l'Iva ai fornitori senza possibilità di detrarla, incrementando così la propria strutturale posizione di credito verso l'erario.

Una problematica simile interessa i soggetti non residenti dotati di rappresentante fiscale o identificati direttamente nel nostro Paese. Il legislatore interno ha infatti previsto che nei rapporti con non residenti - ivi comprese le cessioni di beni - il debitore dell'imposta sia in ogni caso da individuare nel cessionario o committente nazionale, che provvederà all'assolvimento dell'Iva con autofattura.

Questa estensione generalizzata del reverse charge comporta che i soggetti con posizione Iva nazionale, in relazione agli acquisti effettuati, risulteranno sempre a credito, non potendo compensare tale eccedenza con l'imposta rivalsata a valle. Ciò stante, per detti operatori si pone la necessità di valutare, alla luce delle nuove norme, se sia ancora conveniente mantenere una rappresentanza o identificazione in Italia, sopportandone i

relativi costi, ovvero risulti più conveniente chiudere tali posizioni e recuperare l'imposta con l'apposita procedura prevista per i non residenti. Peraltro, tale opzione da quest'anno è più agevole, in quanto la relativa istanza deve essere presentata, in via telematica, direttamente al proprio Stato di stabilimento e non più a quello di rimborso. Resta fermo che si dovrà necessariamente mantenere un rappresentante laddove si pongano in essere operazioni con privati o per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Vanno totalmente aggiornate anche le prassi invalse presso gli operatori del ramo del trasporto di beni. Le prestazioni che rendono

a soggetti passivi extracomunitari sono infatti interamente fuori campo per carenza del presupposto territoriale anche se la tratta è esclusivamente nazionale. Questa situazione, oltre che incidere negativamente sul plafond nei termini riferiti, impone di rivedere le modalità di fatturazione. In particolare, pur venendo meno la rilevanza territoriale del servizio, in forza della modifica dell'art. 21 del DPR 633/72, è comunque necessario emettere fattura, il cui ammontare, tuttavia, va escluso dal computo del volume d'affari.

D'altro canto, un trasporto svolto all'estero su beni già presenti in loco - e dunque non oggetto di

esportazione a favore di un committente nazionale - dovrebbe risultare interamente soggetto ad Iva.

Novità per le intermediazioni

Con il recepimento del pacchetto di riforma dell'Iva le intermediazioni trovano un assetto definitivo. Si chiude così un lungo periodo di transizione nel corso del quale la normativa di settore è stata oggetto di molteplici sostanziali modifiche.

Dal 1° gennaio 2010 la disciplina è guidata da principi chiari e uniformi, peraltro coerenti con l'assetto scaturito dall'intervento recato dalla Comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) che ha in larga misura anticipato, con effetto dal



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com

15 luglio 2009, le novità a regime dal 1° gennaio scorso. Il recepimento del "VAT package", infatti, non sconvolge il quadro preesistente: oltre alla accennata inclusione dei prestatori extra Ue nella regola del luogo del committente, l'altro elemento innovativo è dato dalla riqualificazione da "fuori campo" per carenza del requisito territoriale a "non imponibili" delle intermediazioni "estero su estero".

Quest'ultima modifica, che allinea il sistema nazionale ai dettami comunitari, si è concretizzata attraverso l'inclusione della fattispecie in esame nel n. 7, dell'art. 9 del DPR 633/72.

L'abrogazione dell'art. 7, comma 4, lett. f-quinques) del medesimo decreto a seguito della riforma della territorialità dei servizi, ha implicitamente ricondotto tutte le intermediazioni in ambito B2B alla regola generale recata dall'art. 44 della dir. 2006/112/CE (mutuata, a livello interno, dall'art. 7-ter del novellato DPR 633/72), che ne determina la rilevanza nel luogo di stabilimento del committente. Da ciò deriva, quale naturale corollario, che se il destinatario del servizio è non residente - non importa se comunitario o extracomunitario - l'operazione è sempre fuori campo Iva in Italia. Di conseguenza, esattamente come previsto dalla Comunitaria 2008, queste prestazioni, in presenza di committente non stabilito, non danno più diritto al plafond. Infatti, mancando il presupposto territoriale, non può trovare applicazione l'art. 9.

Diversa è l'ipotesi in cui il committente è italiano. Questa circo-

stanza, sempre in conseguenza dell'applicazione della regola generale del B2B, fa sì che l'operazione sia da inquadrarsi, quanto alla territorialità, in Italia. Ritorna allora applicabile, ricorrendo nei presupposti, il titolo di non imponibilità recato dall'art. 9, n. 7, che in sostanza esclude dalla tassazione le intermediazioni connesse a rapporti gestiti in ambito internazionale - importazioni, esportazioni, trasporti, noleggi e locazioni di mezzi di trasporto.

In tale contesto, assume un significato particolare la segnalata

“ *In questa casistica
le prestazioni
dell'intermediario,
ai sensi dell'art. 9,
ultimo comma,
continuano a conferire
lo status di esportatore
abituale e
a dare diritto
al plafond* ”

attribuzione del carattere di non imponibilità alle intermediazioni "estero su estero": nonostante queste, in applicazione della regola generale, non siano territorialmente rilevanti in Italia, poiché contemplate al novellato n. 7 del citato articolo, sono titolate a conferire plafond.


Le intermediazioni, quando rese da un soggetto passivo non stabilito ad un operatore nazionale, ai sensi dell'art. 17, comma 2

del "nuovo" DPR 633/72, vanno obbligatoriamente assoggettate a reverse charge, come peraltro ha a suo tempo stabilito la Comunitaria 2008, con un intervento sull'attuale terzo comma del predetto articolo.

Nuovo è invece l'obbligo di inserire queste operazioni nei modelli Intrastat. Tale incombenza deriva dalla previsione recata dall'art. 50, comma 6 del D.L. 331/93, così come modificato dalla riforma che, in via generale, impone la presentazione degli Intrastat anche per i servizi resi e ricevuti in ambito comunitario, a meno che l'imposta non sia dovuta nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile. Nel caso in analisi, quest'ultima precisazione implica che, se l'intermediazione, benché rilevante in Italia, risulta non imponibile ex art. 9, non è nemmeno necessario provvedere ad adempiere all'obbligo di presentazione dei modelli né per il committente né per il prestatore.

La formulazione della regola, di stretta derivazione comunitaria può evidentemente creare difficoltà quando l'intermediazione è posta in essere da un soggetto nazionale e rientra nella potestà impositiva di un altro Paese. In siffatte ipotesi va condotta una indagine - non sempre agevole - sulle regole di non imponibilità del luogo di tassazione, che potrebbero differire da quelle nazionali.

Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce



GMG Sistemi S.r.l.

Soluzioni e Servizi Informatici

Gulliver: il Software modulare in ambiente Windows per la gestione integrata della Casa di Spedizione e del Doganalista



Gestione Dichiarazioni Doganali, Transiti e documentazione complementare con Automatismi e Controlli su Differito Doganale
Procedure Semplificate e CAD (Stampa Registri)

Gestione Temporanea Esportazioni ed Importazioni per il calcolo degli scarichi, Intrastat e CMR

Manifesto Doganale Marittimo ed Aereo (M.M.P. ed M.M.A.)

Predisposizione al servizio di accesso diretto EDI, AIDA / CARGO e Firma Digitale

Gestione Pratiche per l'informattizzazione di tutte le Spedizioni (Terra, Mare, Aereo e Ferrovia), Ritiri e produzione di tutta la documentazione accessoria. Acquisizione dati da file esterni
Costi e Ricavi per una marginalità di Pratica

Fatturazione (mediante Profili) con invio telematico del PDF e contabilizzazione verso **AVALON** (Contabilità Generale)

Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) sia per Spedizioni dirette che consolidate, Tariffe ed Offerte SPOT

Anticipi e Documenti Fornitore per il Controllo Fatture Passive

Tracking su Web delle Spedizioni



Gestione Deposito Doganale, Magazzino Conto Terzi a Partite integrato o indipendente. Acquisizione dati da host Aziendali

Gestione Sedi multiple online (attraverso il funzionamento in Sessione) o separate con contabilità centralizzata e modulo per il trasferimento (Dichiarazioni, Pratiche e Fatture)

Archiviazione Documenti per una maggior reperibilità dei dati della Spedizione

Contattateci: Tel 041.5703131 - Fax 041.5703006

www.gmgstemi.it - info@gmgstemi.it

GMG Sistemi S.r.l. via Belluno, 43 - 45

30035 Mirano (VE)

La Commissione europea, su richiesta del Parlamento europeo, ha incaricato un team di consulenti della Ecorys nei Paesi Bassi, in collaborazione con un Comitato direttivo di esperti interni ed esterni alla Commissione europea, di effettuare uno studio che ha come obiettivo di identificare le più importanti misure non tariffarie che incidono sul commercio tra l'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d'America (USA) e di stimare il loro impatto economico.

MISURE NON TARIFFARIE NEGLI SCAMBI COMMERCIALI UE-USA

Lo studio si intitola "Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An Economic Analysis". Lo scopo di questo studio è di valutare in che misura le differenze normative fanno aumentare i costi attraverso l'Atlantico e di valutare l'impatto che hanno sul benessere di entrambe le economie.

Lo studio si focalizza sulle misure non tariffarie, visto che le misure tariffarie, sia nell'UE che negli USA sono già molto basse e quindi non sono considerate un grosso problema per il commercio. Il problema principale per gli operatori economici si trova essenzialmente nei divergenti sistemi di regolamentazione.

Le misure non tariffarie sono definite come "tutti i non prezzi e le non restrizioni quantitative sul commercio dei beni, servizi e investimenti, a livello federale e statale. Ciò comprende le misure

applicabili alla frontiera (procedure doganali, ecc.), così come le misure derivanti da leggi, regolamenti e prassi che si applicano una volta passata la frontiera".

Gli autori dello studio ritengono che le norme doganali devono essere considerate una questione orizzontale (ad esempio, regola del 100% scanning dei containers) che interessano tutti i settori, ma in alcuni casi, come per i tessuti, l'abbigliamento e le calzature, possono essere più specifiche e ancora più proibitive. Si nota un aumento delle misure di sicurezza, come la regola del "10+2" prevista dalle autorità doganali degli USA, che rischia di creare ritardi al momento dello sdoganamento e che richiederà di fornire maggiori informazioni sulle merci inviate.

Anche il marchio dell'origine può essere considerato una misura non tariffaria in alcuni casi. Inol-

tre gli USA non riconoscono l'UE come un paese di origine e quindi non accettano i relativi certificati. Un'altra categoria di misure non tariffarie è rappresentata dalle misure diverse in materia di etichettatura e di marcatura negli Stati Uniti e addirittura dai diversi standards in tutti gli Stati degli USA.

I requisiti di etichettatura sembrano avere un impatto più negativo per gli importatori che per i produttori negli USA.

Una parte dello studio analizza anche in modo dettagliato le misure di sicurezza che sono state introdotte negli USA, in particolare la misura del "100% container scanning".

L'abolizione di questa misura comporterebbe vantaggi economici che andrebbero fino a 9,7 miliardi di euro all'anno per le economie comuni dell'UE e degli USA.

La maggior parte dei guadagni andrebbero all'UE ma anche il PIL degli USA aumenterebbe. Questa regola avrebbe un impatto più importante sui settori del tessile e dell'abbigliamento, dei prodotti chimici, dei prodotti elettronici, sui cosmetici, il legno ed i prodotti derivanti dal legno, i macchinari, la costruzione e i servizi dei trasporti.

L'abolizione della misura del "100% scanning" nel 2018 (sempre se sarà introdotta nel 2012) oppure la sua non introduzione nel 2012, permetterà un'armonizzazione delle norme di sicurezza e di controllo molto più importante, che apre nuove possibilità per lo

sviluppo congiunto UE-USA così come a livello mondiale, di approcci comuni per combattere il terrorismo e la criminalità.

La conclusione principale di questo studio è che ci sono notevoli vantaggi economici che si possono ottenere armonizzando le regolamentazioni divergenti. Per l'UE, l'eliminazione di tutte le misure non tariffarie implicherebbe un aumento del PIL (122 miliardi di euro all'anno) e delle esportazioni (+2,1%).

I prodotti comunitari che possono beneficiare di più dell'eliminazione delle misure non tariffarie, sono i settori automobilistico, chimico, farmaceutico, alimenta-

re e dei macchinari elettrici. Per gli USA, i benefici dell'eliminazione delle misure non tariffarie sono stimati a 41 miliardi di euro all'anno per il PIL e del 6,1% per le esportazioni.

I benefici negli USA andrebbero principalmente ai produttori di macchinari elettrici, settore chimico, farmaceutico, servizi finanziari ed il settore delle assicurazioni.

Tutte le informazioni su questo studio sono disponibili sul sito della Commissione europea, DG Commercio:

http://ec.europa.eu/trade/maintenance/html/press-release-544-329_en.htm



INGE
i n f o r m a t i c a

Software Made in Italy



PEGASUS
il software in ambiente windows per la Gestione degli spedizionieri doganali ed Aziende di Import / Export

I MODULI

D.A.U e documenti doganali	Depositi doganali ed IVA
Transiti NCTS e documentazione complementare	Gestione conti di debito/garanzie
Intrastat	Tariffazione e fatturazione
Manifesto doganale "CARGO"	SOLUZIONI COLLEGATE
Procedure domiciliate I/E – CAD	Gestione Integrata Spedizioni terrestri, marittime e aeree
Perfezionamenti passivi e attivi	Integrazione contabilità SIGLA++
Restituzione diritti	

INGE INFORMATICA s.r.l., Via Enrico Fermi,11 - 52040 Pieve al Toppo - Civitella in Val di Chiana (AR)
Infoline 0575.410555 r.a. - Fax 0575.410554 - Web: www.ingeinformatica.it - E-mail mktg@ingeinformatica.it

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e la Serbia è stato firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008. Quest'accordo mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di rinsaldare e ampliare ulteriormente i rapporti già instaurati con l'Unione europea.

RELAZIONI COMMERCIALI UE-SERBIA

A decorrere dal 30 gennaio 2009 le autorità serbe avevano deciso di attuare unilateralmente le concessioni commerciali previste dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia firmato il 29 aprile 2008, ma temporaneamente non ancora attuato dalla Comunità europea. Le esportazioni di merci di origine comunitaria in Serbia potevano quindi beneficiare di tariffe doganali liberalizzate su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una dichiarazione su fattura attestante l'origine comunitaria delle merci in questione. Le condizioni relative all'attuazione unilaterale dell'accordo interinale in Serbia erano specificate nella legge del 21 gennaio 2009 recante modifica della legge sulla tariffa doganale in Serbia.

Tuttavia, dall'8 dicembre 2009 ed in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è stato deciso di applicare bilateralmente e mediante un accordo interinale le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione riguardanti gli scambi e le questio-

ni commerciali. L'accordo interinale in questione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 28 del 30 gennaio 2010.

Tale accordo prevede, tra l'altro, che nel corso di un periodo non superiore a sei anni dalla sua entrata in vigore, la Comunità e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni previste dall'accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC.

Il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni dell'accordo. Queste norme prevedono, tra l'altro, la regola del cumulo bilaterale e diagonale con i paesi dei Balcani occidentali.

Ricordiamo che il cumulo diagonale con i paesi dei Balcani occidentali può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme d'origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario. I materiali originari di un paese che non ha concluso accordi con i paesi di fabbricazio-

ne e di destinazione finale sono considerati non originari.

Nella G.U. dell'Unione europea, serie C 44 del 20 febbraio 2010, è stata pubblicata la comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale dell'origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia. Tenendo conto di questa comunicazione, il cumulo diagonale in questione può essere applicato, nel momento in cui scriviamo, tra la Serbia e tutti i paesi sopra elencati, esclusa la Turchia.

La prova dell'origine è fornita dal certificato di circolazione EUR.1 oppure dalla dichiarazione su fattura. Un esportatore autorizzato potrà compilare una dichiarazione su fattura per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. Al di sotto dei 6 000 EUR, qualsiasi esportatore è autorizzato a presentare una dichiarazione su fattura.

a cura di Mauro Giffoni

SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha stipulato una convenzione con lo studio Giffoni per la fornitura di alcuni servizi messi a disposizione di tutti gli iscritti.

Lo sportello internazionalizzazione è uno strumento utile per tutti gli operatori dediti alle problematiche di commercio con l'estero in quanto permette l'aggiornamento continuo ed in tempo reale di tutte le disposizioni doganali.

Particolare importanza assume poi l'aggiornamento delle "regole di origine preferenziale", in quanto si potranno consultare tutti gli accordi di associazione dell'Unione Europea e le regole dei singoli accordi. I protocolli "origine" contenuti negli accordi preferenziali, sono disponibili per gli abbonati, al servizio "Sportello internazionalizzazione", in versione consolidata, sul sito "normativa comunitaria". Il "pacchetto servizi", denominato "Sportello Internazionalizzazione" è offerto al costo di euro 250,00 IVA inclusa, mediante sottoscrizione di abbonamento annuale.

L'importo dell'abbonamento può essere versato mediante bonifico presso:
BANCA POPOLARE DI MILANO –
AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA

MODULO DI ADESIONE

FAC-SIMILE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail: info@cnsd.it

Il/la sottoscritto/a _____
(generalità complete)

con sede in _____
(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

P.IVA _____

sottoscrive l'abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato "Sportello Internazionalizzazione" al costo di euro 250,00 (duecentocinquanta) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura: _____

Data _____ Firma _____

intestato al: Centro Studi e Servizi Srl
IT12V0558403201000000012922.

L'abbonamento è annuale e comprende:

"Normativa comunitaria"

- Codice doganale comunitario
- DAC
- Regole di origine preferenziale
- Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa comunitaria" è disponibile su internet. Tutte le norme contenute nelle pagine internet in questione possono essere salvate sul computer dell'abbonato. Ad ogni modifica di una norma contenuta nella "Normativa comunitaria", l'abbonato sarà avvisato direttamente via e-mail. Si accede alla pagina web "Normativa comunitaria" unicamente tramite la userna-

me e la password che verrà fornita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana

- newsletter sulle novità in materia doganale comunitaria.

Il bollettino @dogana è inviato settimanalmente via e-mail direttamente a tutti gli abbonati.

Consulenza Doganale "breve"

fornita, su richiesta, via e-mail, direttamente dallo Studio Giffoni di Bruxelles:

- ☛ classificazione delle merci;
- ☛ interpretazione legislazione doganale;
- ☛ interpretazione delle regole di origine;
- ☛ consigli sui regimi doganali da applicare all'importazione;
- ☛ antidumping.

Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale !

Studio Giffoni

International Trade Consultancy

spti STUDIO GIFFONI bvba
rue Fernand Bernier 15
1080 Bruxelles, Belgio
www.studiogiffoni.com
tel. +32.2.543.44.79
fax +32.2.543.44.44
info@studiogiffoni.com

- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e sulla misure antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, centro di tutte le istituzioni internazionali (Comunità europea, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).
- Navigando sul nostro sito internet www.studiogiffoni.com sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.

Abbonandovi al servizio "Sportello internazionalizzazione", riceverete il bollettino @dogana sulle novità doganali e potete consultare la versione consolidata del codice doganale comunitario e le regole di origine contenute nei protocolli o in altri atti comunitari! (per maggiori informazioni potete telefonare al n° 06 4204621, fax 06 4204628 - Roma).

ATTENZIONE... PERICOLO!



Allo stato attuale rimangono numerose le problematiche che affliggono il sistema portuale italiano: dalla limitata autonomia finanziaria delle autorità portuali italiane, ai ridotti investimenti pubblici e privati nelle attività portuali, dal deficit infrastrutturale che caratterizza i nostri porti e l'insufficienza dei collegamenti degli stessi con le aree retroportuali e le reti autostradali e ferroviarie, fino alla minore competitività dei servizi doganali e marittimi ed i ritardi nelle procedure di pianificazione e realizzazione delle opere portuali. In attesa che vengano adottate soluzioni concrete a ciascuna di tali problematiche, quale ad esempio quella dello "sportello unico doganale", che risolverebbe in particolare il problema della segmentazione di competenze e ruoli di tutti gli organi di controllo ed i soggetti della comunità portuale (Capitanerie di Porto, Autorità portuali, Dogana,

Dopo i rilevanti tassi di crescita della seconda metà degli anni 90, negli ultimi anni si registra in Italia un preoccupante fenomeno, denunciato da diversi studi, di fuga dei traffici commerciali verso altri porti europei. Tale dinamica, favorita dalla maggiore competitività degli scali portuali nordeuropei e, in ultimo, spagnoli e francesi, sta portando alla progressiva emarginazione del nostro Paese dalle correnti di traffico mondiali.



Guardia di Finanza, Autorità sanitarie e veterinarie, terminalisti, agenti marittimi, doganalisti), una soluzione in grado di portare ad un immediato beneficio nella situazione dei porti italiani è quella del cd. "pre-clearing" o dello "sdoganamento anticipato".

Gli scopi ed obiettivi del progetto consentono alla dogana, tramite il controllo integrato del flusso delle merci:

▲ di svolgere le attività istituzionali integrandosi:

- con i servizi telematici offerti dagli enti gestori dei servizi portuali ed aeroportuali

- con la molteplicità di enti/amministrazioni coinvolti nel ciclo portuale ed aeroportuale per superare le frammentazioni degli attuali processi

▲ di accrescere l'efficienza dei controlli;

▲ di ridurre il tempo di effettuazione delle operazioni doganali;

▲ di consentire agli attori del ciclo portuale di disporre delle informazioni di competenza in tempo reale.

Gli attori del processo sono:

- Il Soggetto responsabile della presentazione del manifesto.
- Il soggetto responsabile del magazzino di temporanea custodia o del terminal container (Gestore Magazzino).
- La Dogana.
- Altri enti ed amministrazioni.

Il manifesto può essere composto con invii successivi ed il record di chiusura ne definisce il completamento.

Dal momento in cui la Capitaneria comunica l'arrivo della nave può essere eseguita la convalida:

- Le partite convalidate sono "dichiarabili" per l'assolvimento delle successive operazioni doganali (art. 6 comma 2 D. Lg.vo 374/90).
- Ogni partita può essere rettificata prima e dopo la convalida.

Tale procedura si sostanzia in pratica in una pre-notifica del manifesto delle merci in arrivo (MMA) alle autorità doganali, ossia nell'inoltro telematico dello stesso quando le merci sono ancora in viaggio, con la convalida anticipata da parte del competente Ufficio Manifesti, in modo da anticipare lo sdoganamento delle merci ancor prima che la nave attracchi in banchina.

La procedura in questione permette quindi:

alle dogane: di anticipare l'analisi dei rischi sulle merci in arrivo, in modo che i contenitori vengano indirizzati direttamente verso le aree destinate ai controlli o presso i varchi uscita, senza spostamenti aggiuntivi, così da otte-

nere sostanziali risparmi sui tempi e sui costi di giacenza, anticipando il momento dell'uscita dagli spazi doganali;

all'operatore: di conoscere prima dello sbarco delle merci quale sia il controllo selezionato dal sistema (CA, VM, CD o CS).

Questo meccanismo, che è già realtà in molti porti europei e si appresta a divenire un obbligo a partire dal 31 dicembre 2010, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) N. 648/2005, comporterebbe uno svincolo più rapido delle merci ed una gestione più razionale degli spazi all'interno dei porti, consentendo di recuperare parte della competitività persa dal sistema-Italia negli ultimi anni.

Tale progetto potrebbe inoltre essere migliorato se tutti gli organismi che intervengono nel corso di un'operazione di commercio internazionale per motivi autorizzatori, certificatori o di controllo, fossero raggruppati all'interno di un'unica struttura fisica, all'interno della quale l'operatore ed il suo rappresentante doganale potrebbe trovare tutti i soggetti con i quali ha bisogno di entrare in contatto al fine di ottenere eventuali nulla-osta, certificazioni sanitarie, fitosanitarie, analisi delle chimiche delle merci, ecc.).

In questo modo infatti, gli spostamenti fisici dell'operatore sarebbero ridotti al minimo ed i tempi di ottenimento delle certificazioni e svincolo delle merci sarebbero notevolmente accelerati, con immediati benefici in termini di contenimento dei costi di movimentazione e giacenza delle stesse, che si ripercuoterebbero ovviamente anche sui costi finali del prodotto.

Sebbene già operativo presso

la dogana di Napoli, si fa presente che la procedura di pre-clearing fu, già nel 2004, oggetto di uno studio predisposto dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito del progetto relativo alla messa in qualità dei porti nazionali.

Le conclusioni svolte in quella sede non hanno però mai trovato effettiva applicazione posto che la normativa nazionale esistente necessitava di modifiche o aggiornamenti, anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche introdotte nel settore doganale.

E, come si sa, nel nostro Paese non è semplice abrogare una norma, anche se la stessa risulta emanata nel 1896 (ci si riferisce ovviamente al Regolamento di esecuzione della legge doganale), ampiamente modificata nel corso degli anni (anzi dei secoli!!!) e, pertanto, non più raffrontabile con le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti.

Le disposizioni applicative nazionali dovrebbero, invece, essere dettate a livello di circolari attuative delle disposizioni comunitarie, consentendo agli operatori una corretta, certa e facile applicazione della norma comunitaria, in linea con le esigenze di fluidità dei traffici internazionali. Solo in tale ottica sarà possibile prevedere un'applicazione efficace e razionale della procedura di pre-clearing, consentendo agli operatori di espletare una parte consistente delle formalità ancor prima che le merci raggiungano il territorio comunitario e permettano, grazie all'adozione di idonei sistemi di analisi, di circoscrivere i controlli alle sole merci a rischio.

Giovanni Gargano

Il seminario rientra in una serie di eventi programmati dal CNSD per analizzare in tempo reale lo stato di attuazione delle modifiche introdotte dal Codice Doganale "Aggiornato" e richiamare l'attenzione degli iscritti e degli operatori sul delicato ruolo svolto dagli spedizionieri doganali nel segmento professionale della logistica e nelle transazioni internazionali.

Nel corso del seminario è stato dibattuto lo stato di attuazione delle modifiche introdotte dal Codice Doganale "aggiornato", le principali responsabilità dello spedizioniere doganale connesse allo svolgimento della sua attività professionale e l'istituto della procura in dogana, quale forma di tutela per l'iscritto e di garanzia per l'amministrazione. Sono state inoltre illustrate alcune recenti iniziative avviate dell'Agenzia delle Dogane, come il pre-clearing, le quali mirano a rendere più veloci i traffici, anticipando lo sportello unico doganale.

Hanno introdotto i lavori Domenico De Crescenzo, presidente del Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali di Napoli; Alberto Libeccio, direttore interregionale per la Campania e la Calabria - Agenzia delle Dogane; Cosimo Ventucci, presidente federale Anasped; Pietro Luzzati, direttore generale Confetra, e Giovanni De Mari, presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.

Interessante è stato l'intervento di Luzzati che ha posto l'accento sull'esigenza di vigilare sulla competitività tra sistemi doganali a livello europeo.

De Mari ha concluso dichiarando che in una situazione di crisi attuale se si riuscisse in questo momento di rallentamento generalizzato, che paradossalmente ha



CDC, innovazioni prospettive e opportunità

colmato il gap di efficienza tra noi ed gli altri porti europei in particolare quelli del nord Europa, a realizzare interventi strutturali ed organizzativi potremmo competere con gli altri ed attrarre volumi di traffici maggiori. In questa direzione l'attuazione dello sportello unico doganale e la fase del pre-clearing nei porti potrebbe risultare una valida alternativa.

All'introduzione hanno fatto seguito gli interventi dei relatori in programma: il reato di contrabbando, è stato analizzato da Alberto Landolfi, Sostituto Procuratore di Savona e presidente del Ctp di Savona; le E-customs ed il pre-clearing in rapporto al Manifesto Merci in Partenza (Mmp) sono state illustrate da Teresa Alvaro, direttore della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione - Agenzia delle Dogane; e, infine, una disanima sui poteri di rappresentanza nel Codice Doganale

Comunitario è stata condotta da Walter De Sanctis, direttore della direzione centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti - Agenzia delle Dogane.

La novità principale è rappresentata dal pre-clearing, lo sdoganamento informatizzato che renderà i traffici più veloci contribuendo allo sportello unico doganale. Questo servizio è già attivo nei porti di Genova e Napoli. Si tratta di un processo di semplificazione che prevede l'implementazione dello strumento telematico in un sistema unitario. Attraverso il controllo integrato dei flussi merce si accresce l'influenza dei controlli e si riducono i tempi dello "sdoganamento".

Cosimo Ventucci, a conclusione del seminario, ha espresso soddisfazione per l'alto profilo delle tematiche dibattute e la larga partecipazione di pubblico.

Francesco Paolo Silanos



La dichiarazione doganale ed il reato di contrabbando

Dalla relazione di Alberto Landolfi

* dopo il passaggio della linea di confine

* quando la merce è effettivamente destinata al consumo

* concorre in tal senso la volontà di colui che detiene la merce

* l'accettazione della dichiarazione ad opera dell'organo competente.

Ciò premesso, appare indubbio che l'obbligazione doganale deve sempre essere ancorata, per la sua corretta costituzione,

lanza doganale deve dimostrare la legittima provenienza, ma tale presunzione di responsabilità ha come presupposto che si tratti effettivamente di merce estera e spetta quindi all'accusa penale l'onere di detta prova, la quale non può dedursi dal semplice rinvenimento della merce in zona di vigilanza doganale, giacché il presupposto del fatto penalmente sanzionato è che la merce sia effettivamente assoggettabile ai diritti di confine.

È possibile inoltre sintetizzare alcuni principi fondamentali:

- le cose soggette a diritti di confine, per cui non sia stato assolto l'obbligo, sono permanentemente nella illegittima condizione di evasione a tali diritti, sicché rispondono del delitto di contrabbando tutti coloro che, anche fuori delle zone di vigilanza doganale, vengono trovati in possesso delle cose per le quali non risultano pagati i diritti dovuti, senza distinzione alcuna tra acquirenti originari ed acquirenti successivi;

- sussiste il contrabbando se ad una merce importata con un trattamento doganale speciale per un uso determinato venga poi destinata ad altro uso;

- integra il contrabbando la detenzione di merci extracomunitarie all'interno di un deposito doganale fuori registro;

- l'interesse tutelato dalla

Cosa è il contrabbando? La definizione del reato di contrabbando è fornita dall'art. 292 del TULD: si caratterizza sempre per una sottrazione dei diritti di confine (nazionali e comunitari), quindi da una lesione o dalla messa in pericolo dell'interesse dello Stato a percepire quanto dovuto. Fondamentale per la figura del reato doganale, quale presupposto della condotta, è la determinazione del momento costitutivo del rapporto giuridico d'imposta.

L'attuale art. 36 del TULD identifica, oggi, tale momento con la dichiarazione di destinazione della merce al consumo entro o fuori il territorio doganale e l'accettazione del funzionario incaricato. È quindi chiaro che il rapporto sorge:

all'atto di volontà di colui che ha la disponibilità della merce, non comprendendosi il sistema presuntivo previsto dal medesimo TULD (art. 25 comma 2^a) per quanto concerne la cd. zona di vigilanza doganale. Si parla in tal caso di cd. presunzione di contrabbando, che si configura in una sorta di inversione dell'onere probatorio, la quale però finisce con l'avere una sua specifica valenza unicamente nell'ambito amministrativo, atteso che nel processo penale tale situazione costituisce, al più, una sorta di inversione dell'onere di allegazione probatoria, onde non incorre nella violazione dell'art. 27 della Costituzione. In altri termini, la legge doganale dispone che chiunque sia trovato in possesso di merce estera nelle zone di vigi-

legge doganale è oggi esteso anche alla percezione dei diritti di confine comunitari, cioè per le merci provenienti dal territorio extraunionista.

Per quanto concerne il profilo subiettivo, per circa 30 anni il reato de quo è stato considerato il classico esempio per il quale l'elemento del dolo è "in re ipsa". In altri termini, la condotta incriminata, una volta posta in essere, costituirebbe la prova dell'intenzione dell'evasione (es. sorpresa con merci estere nascoste). Tale assunto è ormai da ritenersi ampiamente superato: il nostro ordinamento non consente alcuna forma di responsabilità oggettiva ed in più, pur senza arrivare a sostenere la necessità del dolo specifico (per altro espressamente previsto nei casi di cui agli artt. 284 comma 2^a e 291 del TULD), è da rimarcarsi che l'illecito de quo si connota pur sempre per una condotta fraudolenta, ossia in una ciurmeria finalizzato ad evadere il tributo. Il dolo è quindi una cosciente volontà di creare una falsa situazione al fine di evadere. Sul punto appare insostenibile la sentenza della Corte di Cassazione (3^a, 30/11/82 n. 744), secondo la quale sarebbe irrilevante la reale intenzione dell'agente.

La dottrina e la giurisprudenza distinguono il contrabbando extraispettivo da quello inraispettivo; mentre il primo si commette eludendo il controllo doganale, il secondo si consuma dichiarando la merce, ma ponendo in essere artifici tali da sfuggire comunque l'accertamento degli organi investiti del controllo (cd. dichiarazione apparente): alla fine si raggiunge in entrambe le ipotesi lo

scopo illecito della sottrazione ai diritti di confine.

Nel concludere questo argomento, è bene specificare che la violazione alla normativa dell'IVA in sede di dogana non dà affatto luogo al reato di contrabbando: trattasi di altra, diversa e concorrente figura criminosa, che ostinatamente si finisce col confondere con la figura del contrabbando ex art. 282 del T.U.L.D. Tale imposta all'importazione non rientra mai, in generale, tra i diritti di confine, essendo solo recepite, per tale violazione, le norme sanzionatorie proprie di tali diritti (Cass. 3^a, 5/10/83 n. 7900), per cui ogni richiamo all'art. 34 comma 2^a T.U.L.D. (spesso effettuato nelle circolari) risulta erroneo.

La dichiarazione infedele

La dichiarazione infedele del detentore di merci estere può dare luogo o meno al delitto di contrabbando: ciò dipende, per lo più, dalla misura esatta del tributo dovuto e dal tipo di inganno. In merito alla slealtà della denuncia insorgono vari problemi che cerchiamo di sintetizzare:

- l'indicazione di in valore inferiore al reale costituisce infedele dichiarazione;

- la dichiarazione solo verbale del valore del bene non integra mai il contrabbando, essendo necessario un plus (comportamento fraudolento) al fine di rafforzare la propria dichiarazione, tale da non permettere ai doganieri una verifica agevole;

- la dichiarazione ritenuta sottostimata del bene, unita ad altri elementi a conforto, comporta che il dichiarante ha l'onere di

provare il suo assunto e non la dogana;

- il mare territoriale è parte integrante del territorio doganale, per cui anche in tal caso posso realizzarsi ipotesi di contrabbando finanche inraispettivo (sentenza Falzon);

- l'aggravante della connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione si configura solo quando la connessione col contrabbando sia stretta, cioè quando ad es. il falso è stato commesso per eseguire, occultare, conseguire o assicurare il provento del contrabbando o l'impunità di questo.

Con circolare n. 39/D del 30/9/05, la direzione dell'Area Centrale dell'Agenzia delle Dogane ha ribadito i presupposti dell'aggravante di cui all'art. 295 lett. d) del T.U.L.D., specificando che "...la falsità ideologica del privato nella dichiarazione doganale...configura una ipotesi di contrabbando aggravato, giacché il soggetto importa le merci attestando il falso in un atto pubblico con indicazioni fraudolente non immediatamente verificabili...". L'assunto è indubbiamente esatto quando la dichiarazione non avvenga in forma orale, ad esempio quando l'importatore fornisce false dichiarazioni allo spedizioniere doganale-pubblico ufficiale al chiaro fine di eseguire il contrabbando inraispettivo, ma non è certamente l'impossibilità immediata di verifica a configurare l'ipotesi delittuosa, bensì la condotta ulteriore fraudolenta a supporto; in altri termini, non tutte le forme di contrabbando inraispettivo presuppongono la falsità ideologica in un atto pubblico: se

l'importatore si dovesse limitare a dichiarare il valore del bene, senza nulla aggiungere, e la malizia non fosse così grossolana per altri fattori estrinseci (tipo di merci, loro classificazione, etc.) risponderrebbe solo di contrabbando semplice e non aggravato e null'altro.

Lo Spedizionario Doganale: il dovere di dichiarazione e le sue conseguenze

Di non poco conto è la previsione normativa per cui lo spedizionario doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio (ex art. 3 legge n. 1612/60). Ciò sta a significare che il spedizionario doganale deve agire in esecuzione di una legittima richiesta di parte e la sua

inerzia può giustificarsi, anzi diventa doverosa, solo quando emergano richieste obiettivamente insostenibili ed in palese violazione di legge ad opera del potenziale cliente (ex art. 3 del codice deontologico).

La responsabilità dello spedizionario doganale, sia penale, sia civile, non può mai trovare fondamento nel rischio professionale per omessa vigilanza: non può mai essere contestato allo spedizionario doganale di aver fatto affidamento sulla bontà della dichiarazione rilasciata dall'importatore e di averne omesso di accertarne la veridicità: tutto ciò non compete a tale figura professionale. Che sia chiaro: il controllo dello spedizionario doganale riguarda esclusivamente la

corrispondenza tra la sua dichiarazione e la situazione obiettiva della merce risultante dalla documentazione a lui fornita e null'altro. La diligenza professionale, la posizione ormai pubblicistica dello spedizionario doganale (la funzione di pubblico ufficiale in capo a tale figura è oggi ulteriormente confermata da Cass. 5[^], 16/10/09 n. 48054), spinge però a ritenere che questi debba attivarsi nel senso di negare la propria opera quando dalla mera lettura della sola documentazione emergano manifeste incongruenze. La possibilità di rifiutare l'opera professionale, di cui al richiamato art. 3 del codice deontologico, non può che inquadarsi anche nelle ipotesi di univoci elementi di illiceità della condot-



STUDIO DOGANALE
41012 CARPI (Mo)
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805
C.F. MST FNC 44701 E522Y
P.IVA 01902420361
Patente N. 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen.le delle Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N. 497

Dott. Franco Mestieri
Spedizionario Doganale

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in :

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

ta altrui, che troverebbe definitivo suffragio in quella professionale dello spedizioniere doganale .

Sotto il profilo penale, il problema è comprendere quando però concorra la responsabilità dello spedizioniere doganale ed è dirimente accertare se la dichiarazione di questi sia o meno il frutto di malafede e di un previo illecito concertato con il detentore delle merci. Va da sé che se la dichiarazione è il frutto solo di negligenza, la sanzione prevista è unicamente di carattere amministrativo, ex art. 303 del TULD, anche se tale norma prevede quale causa di applicazione anche i casi di "...grossolana malizia...", non escludendo quindi, in astratto, la cattiva fede del dichiarante. Tale speciale causa di esenzione dall'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione doganale ricorre di conseguenza quando, pur essendo stata indicata una inesatta tariffa doganale, la merce sia stata comunque esattamente descritta ed è applicabile soltanto quando la esatta descrizione della merce importata sia contenuta nella dichiarazione doganale e non quando sia contenuta nella documentazione presentata dall'importatore. Tale norma più favorevole non è applicabile qualora la dichiarazione effettuata dall'operatore doganale circa la qualità della merce importata non corrisponda alla qualità accertata e la merce sia destinata al deposito, atteso che l'applicabilità di detta sanzione presuppone che per l'operazione doganale sia prescritto il pagamento dei diritti di confine.

La dichiarazione "negligente" di cui sopra potrebbe dar luogo

alla sospensione dalle operazioni doganali, ex art. 53 del TULD, ritenendo ciò nel concetto generico di "mancato adempimento di qualsiasi obbligo verso la dogana", decisione demandata attualmente ai direttori dei compartimenti doganali. Notevoli sono le perplessità che sorgono da tale procedura: la costituzionalizzazione del principio del contraddittorio nel processo penale ha avuto irrinunciabili riflessi anche sul processo amministrativo sanzionatorio, modellato su quello penale ex legge n. 689/81. In altri termini, appare veramente ambiguo ed irragionevole, sul piano costituzionale, che la legge non preveda che la sanzione sia adottata quantomeno previo parere, se pur non vincolante, dei consigli compartimentali (i quali hanno il compito di vigilare sul comportamento degli iscritti e di adottare, pariteticamente, sanzioni disciplinari), tanto più che ormai per tutte le categorie professionali (compreso quella peculiare del notaio, il quale, pur essendo un privato professionista, esercita una funzione pubblica istituzionale) l'applicazione delle sanzioni disciplinari è riservata alla categoria di appartenenza, con la statuizione di particolari garanzie procedurali (es. avvocati, medici, farmacisti, ingegneri, architetti). In più, la procedura non prevede l'adempimento degli obblighi minimi di garanzia dell'accusato, come la previa contestazione del capo di accusa, il termine congruo a difesa. Infine, ci si pone il problema della concorrenza sanzionatoria, non potendosi escludere che una condotta di-

disciplinariamente rilevante per la dogana venga anche a violare il decoro ed il prestigio della professione (ex art. 1 del codice deontologico), dando luogo ad una doppia sanzione.

Il contrabbando intraspettivo e la dichiarazione doganale

Spesso accade che, ai fini di importazione definitiva di una merce, venga effettuata una dichiarazione del valore di gran lunga inferiore al reale, con evasione dei diritti doganali superiore ai 3.000,00 euro e con pari sottrazione della dovuta IVA, nonché con emissione di bolletta doganale, ad opera dello spedizioniere doganale, ideologicamente falsa, proprio a seguito di falsa dichiarazione dell'importatore.

Appare manifesto che se allo spedizioniere doganale venga consegnata una documentazione attestante il reale valore del mezzo, questi concorra nel reato, ma se lo spedizioniere doganale riceve unicamente la documentazione attestante il valore dichiarato (es. autofatturazione), pur avendo il sospetto di un valore maggiore della merce, non potrà rispondere di alcunché, ferma restando la responsabilità del cliente. Non compete allo spedizioniere doganale indagare in merito al valore della merce, ma compete a questi soltanto verificare che dalla documentazione a lui versata non emergano palesi incongruenze: in tal caso dovrà rifiutare la propria prestazione professionale. È pur vero che nel nostro ordinamento l'art. 40 comma 2^a del c.p. equipara l'omesso impedimento dell'evento alla sua realizzazione, configu-

rando così la cd. posizione di garanzia, ma il pubblico ufficio limitatamente riconosciuto allo spedizioniere doganale riguarda unicamente la ricezione della dichiarazione del privato ai fini della costituzione del rapporto doganale, e non si spinge ad imporre accertamenti di alcun tipo che competono per l'appunto unicamente all'organo di controllo.

Il contrabbando intranspettivo si fonda, quindi, su una dichiarazione inveridica rispetto alla stima del valore imponibile di un bene (in base all'art. 35 del D.L. 266/2006 ed in base all'art. 181 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario, gli Uffici Doganali possono verificare e sindacare il valore dichiarato all'importazione e, in caso di rilievi operare una revisione dell'accertamento per il recupero dei maggiori diritti dovuti) ed in tali ipotesi subentra costantemente un altro fattore capzioso: la denuncia di spese sovrastimate, al fine di giustificare la congruità del valore dichiarato. Ed ecco che si conferisce allo spedizioniere doganale altra documentazione affetta da falsità,

condotta tipica ad esempio nel caso di contrabbando intranspettivo di veicoli da strada: le spese di omologazione sono artificiosamente aumentate (in genere l'omologazione si attesta avvenuta in Germania per un importo pari circa il 20 % del valore su strada del veicolo...in realtà tale costo è 10 volte meno...) al fine di giustificare la sottodichiarazione. Ma tutto ciò non interessa lo spedizioniere doganale, che riceverà e produrrà la documentazione in questione, non dimenticando di rendere noto all'importatore le conseguenze di un eventuale falso e, non da ultimo, l'ulteriore conseguenza per cui il bene sarà sequestrato, in quanto soggetto a confisca obbligatoria, ex art. 301 T.U.L.D. Ma se il problema è comprendere quando concorra la responsabilità dello spedizioniere doganale, è dirimente allora accertare se la dichiarazione di questi sia o meno il frutto di malafede e di un previo concerto con il detentore delle merci.

Bisognerà a questo punto però coniugare la condotta negligente dello spedizioniere doganale, che possedeva elementi di sospetto, con la condotta inveridi-

ca del cliente, stante la previsione ancora attuale di cui all'art. 303 del TULD, il quale prevede una sua applicazione anche ai casi di "...grossolana malizia...", non escludendo quindi, in astratto, la cattiva fede del dichiarante. Tale speciale causa di esenzione dall'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione doganale ricorre di conseguenza unicamente quando, pur essendo stata indicata una inesatta tariffa doganale, la merce sia stata comunque esattamente descritta ed è applicabile soltanto quando la esatta descrizione della merce importata sia contenuta nella dichiarazione doganale e non quando sia contenuta nella documentazione presentata dall'importatore. Tale norma più favorevole non è applicabile qualora la dichiarazione effettuata dall'operatore doganale circa la qualità della merce importata non corrisponda alla qualità accertata e la merce sia destinata al deposito, atteso che l'applicabilità di detta sanzione presuppone che per l'operazione doganale sia prescritto il pagamento dei diritti di confine.

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it

SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING

J Mercoledì 17 marzo la Commissione X - Attività Produttive - della Camera ha approvato in sede deliberante il disegno di legge C.2624/B, riguardante "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri", ossia la legge che regola l'apposizione del marchio "Made in Italy" su prodotti tessili, calzaturieri e della pelletteria - settori conciaro e dei divani inclusi.

In base alle nuove disposizioni, per tutti i prodotti appartenenti alle categorie in oggetto occorrerà riportare obbligatoriamente in etichetta, in modo

K chiaro e sintetico, indicazioni specifiche riguardo la conformità dei relativi processi di lavorazione alle norme vigenti - anche in ambito internazionale - in materia di tutela dell'ambiente, del lavoro, di igiene e sicurezza, a prescindere dal fatto che si

L tratti di prodotti finiti od intermedi, purché comunque destinati alla vendita. Lo scopo è evidentemente quello di evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione del bene, al fine di consentire una completa tracciabilità.

J Se da un lato si apprezza il buon senso dimostrato dal legislatore nell'aver scelto di sopprimere la disposizione, presente nella bozza originaria di

I MILLE VOLTI DEL MADE IN ITALY

proposta, in base alla quale si prevedeva l'applicazione di una sanzione penale - reclusione più multa fino a 30.000 euro - ai funzionari che omettevano di eseguire i controlli - disposizione che di fatto li incitava ad eseguire verifiche assai rigorose sulle merci, col rischio di allontanare ancora più i traffici dall'Italia - esistono ancora alcuni aspetti del nuovo provvedimento che suscitano dubbi circa la sua conformità rispetto alla normativa comunitaria.

Tali dubbi riguardano in particolare il comma 4 dell'art. 1, il quale stabilisce che l'impiego dell'indicazione "Made in Italy" è consentito esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, dettagliatamente definite al comma 5 per il settore tessile, al comma 6 per la pelletteria, al comma 7 per i prodotti calzaturieri, al comma 8 per i prodotti conciaro ed al comma 9 per i divani, "hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazio-

ne per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità".

A parte la discutibile tecnica redazionale del nuovo testo di legge, dove ci si ostina ad utilizzare un criterio indeterminato - l'avverbio "prevalentemente" - che lascia spazio ad interpretazioni ampiamente discrezionali da parte di uffici amministrativi e giudici, si rileva innanzitutto come sia il Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), che le sue disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93, in particolare Allegati 10 e 11), già dettano delle regole sufficientemente precise per l'identificazione dell'origine non preferenziale delle merci, cioè non legata all'ottenimento di determinati benefici tariffari, nel caso in cui alla loro produzione abbiano contribuito Paesi diversi. L'art. 24 del Codice Doganale Comunitario menziona in proposito il criterio dell'"ultima trasformazione o lavorazione sostanziale", sulla cui interpretazione si è



stratificata nel corso degli anni una copiosa produzione giurisprudenziale comunitaria - veda- si in ultimo la sentenza della Corte di Giustizia Unione Europea 10 dicembre 2009, Causa C-260/08 - "Bundesfinanzdirektion West/Heko Industrieerzeugnisse GmbH".

Tali regole, nel loro complesso, sono frutto di specifici impegni assunti dall'Unione Europea in ambito di Organizzazione Mondiale del Commercio e costituiscono in tutto l'ambito comunitario la base sulla quale poggia la

determinazione della cd. "origine commerciale" delle merci, ossia del "Made in".

L'Italia invece decide di allontanarsi da tali criteri e di determinare l'origine commerciale a modo suo - per di più limitatamente ad alcune categorie di prodotti - introducendo un criterio nuovo: quello delle "almeno due fasi di lavorazione" eseguite nel nostro Paese, che visibilmente cozza con il criterio dell'ultima lavorazione sostanziale.

Senza contare poi, che esiste da tempo una giurisprudenza

consolidata della Corte di Giustizia UE che ritiene incompatibile con il mercato unico qualsiasi presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo - Cfr. sentenza 12 ottobre 1978, "Eggers Sohn et Co.", causa 13/78.

Attribuire infatti al marchio "Made in Italy" un'intrinseca valenza qualitativa, per il solo fatto che alcune fasi del processo di lavorazione di un dato prodotto sono realizzate geograficamente nel nostro Paese, senza tenere



C.A.D. MESTIERI Srl

Società unipersonale
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

**CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO**

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE



conto delle modalità concrete di svolgimento delle stesse, finisce solo con il discriminare analoghi processi produttivi realizzati in tutto o in parte in altri Stati membri, violando così l'art 28 del Trattato - che vieta le misure aventi effetto equivalente alle restrizioni qualitative all'importazione.

Lo stesso legislatore d'altronde sembra essere consapevole di tale profilo di confliggenza con la normativa comunitaria, al punto di aver scelto di posticipare al 1° ottobre 2010 l'entrata in vigore del provvedimento, per far sì che il nostro Governo abbia tutto il tempo di "congelarlo" in caso di bocciatura da parte dell'esecutivo comunitario e scongiurare, di conseguenza, eventuali procedimenti di infrazione in danno del nostro Paese.

Nel frattempo questa proliferazione ed eccessiva dispersione delle disposizioni sul "Made in" un effetto lo produce già: disorienta le aziende italiane, rendendo incerta la disciplina applicabile, costringendole ad avvalersi sempre più dell'opera di consulenti ed esperti per evitare di imbattersi nelle violazioni di legge.

A tutto ciò si aggiunge inoltre il rischio di irrigidimento dei controlli, in particolare quelli condotti dall'autorità doganale, con la

conseguente fuga dei traffici verso altri Stati membri dell'Unione europea ispirati a più mercantilistiche visioni. Entro tale scenario, l'unica soluzione idonea a tutelare efficacemente il corretto uso delle indicazioni di origine va ricercata a livello comunitario, e non nazionale.

Un ultimo dubbio riguarda l'effetto di garanzia del consumatore che la nuova legge pretende di assicurare a coloro che si apprestano ad acquistare i prodotti in oggetto.

Quanti di loro, ci si chiede, si prenderanno la briga, in negozio, di andarsi a leggere tutte le specifiche sul processo produttivo, specie se queste sono riprodotte in una etichetta secondaria, più o meno nascosta sotto quella riportante la scritta "made in Italy"?

Intanto giunge dalla Cina la notizia che merci realizzate da prestigiose griffe italiane sono state bloccate dalle dogane cinesi perché non conformi agli standard di sicurezza vigenti nel Paese e non idonee a tutelare la salute dei consumatori cinesi. Inoltre vi sarebbero delle irregolarità riguardanti l'etichettatura. Nel mirino delle dogane ci sono jeans, magliette, maglioni, gonne e completi da uomo, accusati di essere stati realizzati con colori contenenti "livelli inaccettabili di

acido e alti livelli di formaldeide", componenti che secondo il rapporto degli ispettori cinesi potrebbero determinare nei consumatori irritazioni cutanee, oculari, allergie, problemi respiratori e persino il cancro.

Questo non smonta forse la tesi sostenuta da molti - vedasi Il Doganalista n. 6 novembre-dicembre 2009, "Made in, cambio di rotta" - secondo cui "un cartellino fa la qualità"?

Ed allora, se l'unico effetto del provvedimento in esame è quello di scoraggiare le imprese italiane a delocalizzare, l'unica sua conseguenza - di fronte alla crisi imperante - sarà probabilmente quella di spingere le nostre imprese verso una frammentazione ancora più spinta del ciclo produttivo, accompagnata dalla terziarizzazione delle singole fasi di lavorazione ad aziende sempre più piccole, che pur essendo italiane, per abbattere i costi di produzione saranno costrette ad impiegare mano d'opera a buon costo, attingendo probabilmente al largo bacino di immigrati presenti nel nostro Paese (la materia prima, sotto questo aspetto, certamente non manca).

Così non si salvaguarda certo l'occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 10 dicembre 2009 - v. stampato Senato n. 1930
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili,
della pelletteria e calzaturieri
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 marzo 2010

Art. 1.

Etichettatura dei prodotti e "Made in Italy"

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per "prodotto tessile" si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L'impiego dell'indicazione " Made in Italy " è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.
5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Ai fini della presente legge, per "prodotto conciario" si intende il prodotto come definito all' articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112 , che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura-ingrasso-rifinitura.
9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si in-

tendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione "Made in Italy", resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 2.

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione "Made in Italy", di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

a) all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i

consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.

d) a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Misure sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 4.

Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010.

Giurisprudenza com

Corte di Giustizia, Sez. III, sentenza 11/2/2010 – Pres. Cunha Rodrigues, Rel. Lohmus – Hoesch Metals and Alloys GmbH c/ Hauptzollamt Aachen

Origine non preferenziale delle merci – Trasformazione o lavorazione che conferisce il carattere originario – Blocchi di silicio originari della Cina – Separazione, frantumazione e pulitura dei blocchi, nonché vagliatura, cernita dei granuli in funzione delle loro dimensioni e loro imballaggio in India

La separazione, la frantumazione e la pulitura dei blocchi di silicio, nonché la vagliatura, la cernita e l'imballaggio finali dei granuli di silicio ottenuti dalla frantumazione non costituiscono una trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere originario ai sensi dell'art. 24 del codice doganale comunitario.

Nell'anno 2004 la Hoesch ha presentato presso l'ufficio doganale principale di Duisburg una dichiarazione relativa a silicio metallico, rientrante nella sottovoce 2804 69 00 della NC, ai fini della sua immissione in libera pratica. La società aveva importato tale prodotto dall'India e aveva dichiarato tale Stato come paese d'origine.

Tuttavia, il silicio metallico di cui trattasi proveniva dalla Cina ed era stato consegnato alla ditta Metplast, con sede in India, in blocchi delle dimensioni di due metri per tre. Tale società, poi, aveva effettuato su detti blocchi varie operazioni, nel senso che questi ultimi erano stati separati, frantumati e puliti. I granuli ottenuti a seguito della frantumazione sono stati vagliati, poi selezionati in base alle dimensioni e infine imballati. La pulitura del silicio è stata realizzata tramite eliminazione, in parte manuale e in parte meccanica, delle scorie indesiderate presenti nei granuli di silicio risultanti dalla frantumazione dei blocchi. Il ferro libero presente nel silicio è stato poi estratto con un trattamento magnetico. A seguito di tutte le operazioni effettuate da

detta società, il grado di purezza del silicio metallico superava il 98,5%, essendo un grado siffatto necessario, secondo la Hoesch, per l'utilizzo del silicio metallico nella produzione di leghe di alluminio.

Successivamente alle inchieste svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), lo Hauptzollamt Aachen ha affermato che il silicio metallico di cui trattasi non era stato oggetto in India di trasformazione o di lavorazione sostanziale e, di conseguenza, non poteva essere considerato originario di tale Stato. Esso, pertanto, ha ritenuto che detto prodotto dovesse essere considerato originario della Cina. Tale autorità, tramite due avvisi di accertamento del 6 giugno 2007 ha reclamato alla Hoesch la riscossione a posteriori dei dazi antidumping. La Hoesch, con ricorso proposto dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf, ha sollecitato l'annullamento di detti avvisi, facendo valere che il silicio di cui trattasi aveva subito in India una trasformazione o una lavorazione sostanziale e, pertanto, doveva essere considerato originario di tale Stato. Secondo tale società, la frantumazione dei blocchi di silicio aveva comportato una loro trasformazione in granuli e la pulitura di questi ultimi, per la quale si era reso necessario un lavoro considerevole, aveva consentito di aumentare il grado di purezza del silicio.

Il tribunale, ritenendo che l'esito del ricorso dipendesse dalla circostanza se il trattamento effettuato in India costituiva una trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere originario ai sensi dell'art. 24 del codice doganale, investiva la Corte del quesito inerente le caratteristiche necessarie, nel caso di specie, per ritenere sussistente la detta rilevante trasformazione.

Al riguardo, la Corte ha osservato che la determinazione dell'origine delle merci deve essere effettuata in base ad una distinzione oggettiva e concreta fra prodotto base e prodotto trasformato, tenendo conto in sostanza delle caratteristiche materiali specifiche di ciascuno dei suddetti prodotti e che l'ulti-

ma trasformazione o lavorazione è "sostanziale", ai sensi dell'art. 24 del codice doganale, solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione. Le operazioni che modificano l'aspetto esteriore del prodotto ai fini della sua successiva utilizzazione, lasciandone sostanzialmente inalterate, sotto il profilo qualitativo, le caratteristiche essenziali, non possono determinare l'origine del prodotto stesso.

Le operazioni di trasformazione di un prodotto che non ne comportano una modifica sostanziale delle proprietà e della composizione, dato che esse consistono soltanto in una ripartizione e in una modifica del suo aspetto esteriore, non costituiscono parimenti una modifica qualitativa abbastanza marcata tale da poter essere considerata come fabbricazione di un prodotto nuovo ovvero come costituente una fase importante della fabbricazione di detto prodotto. La macinatura, più o meno fine, di un prodotto base non può essere considerata trasformazione o lavorazione sostanziale di quest'ultimo, giacché ha il solo effetto di modificare la consistenza e l'aspetto esteriore del prodotto ai fini del suo ulteriore impiego, ma non implica alcuna modifica importante, sotto il profilo qualitativo, del prodotto base. Dall'altro, il controllo di qualità, mediante cernita, cui è soggetto il prodotto macinato nonché l'imballaggio di quest'ultimo sono necessari solo per la messa in commercio del prodotto e ne lasciano inalterate le caratteristiche sostanziali.

Per quanto riguarda, poi, le operazioni di pulitura e di frantumazione di un prodotto, la Corte ha osservato che dalle regole cd. di lista previste con riguardo alle merci oggetto della causa principale emerge che queste due operazioni possono conferire il carattere originario al prodotto oggetto di tali operazioni, e ciò anche in mancanza di cambiamento di classificazione tariffaria di quest'ultimo. Ciò varrebbe, di

unitaria e nazionale

conseguenza, secondo la formulazione della regola n. 3, rispetto alla pulitura se quest'ultima fosse effettuata in una fase di fabbricazione del prodotto durante la quale viene eliminato almeno l'80% delle impurità esistenti. Lo stesso varrebbe, in forza della regola n. 4, per la frantumazione, qualora essa corrisponda alla riduzione volontaria e controllata, solo tramite la semplice macinazione, del prodotto in particelle aventi caratteristiche fisiche o chimiche diverse dai materiali precursori. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte ha espresso il principio di cui in massima.

Corte di Giustizia, Sez. IV, sentenza 25/2/2010 - Pres. Lenaerts, Rel. Malenovsky - Firma Brita GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Accordi di associazione CE-Israel e CE-OLP - Diniego di applicazione ai prodotti originari della Cisgiordania del regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele - Dubbi quanto all'origine dei prodotti - Conseguenze

Le autorità doganali dello Stato membro di importazione possono negare la concessione del beneficio del trattamento preferenziale istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, quando le merci interessate siano originarie della Cisgiordania.

La Firma Brita GmbH, ha sede in Germania. Essa importa apparecchi per la preparazione di acqua frizzante con relativi accessori e sciroppi, prodotti da un fornitore israeliano, la Soda-Club Ltd, il cui stabilimento di produzione è situato a Mishor Adumin, in Cisgiordania, ad est di Gerusalemme. Nel corso del primo semestre del 2002, la ricorrente chiedeva l'immissione in libera pratica di merci importate, presentando complessivamente oltre ses-

santa dichiarazioni in dogana. Quale paese di origine di tali merci essa indicava "Israele" e chiedeva l'applicazione del regime tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione CE-Israel sulla base di dichiarazioni su fattura compilate dal fornitore che confermavano trattarsi di prodotti originari di Israele. L'amministrazione doganale tedesca concedeva provvisoriamente la preferenza tariffaria richiesta avviando, peraltro, un procedimento di controllo a posteriori. Su richiesta delle autorità doganali tedesche, l'amministrazione doganale israeliana rispondeva nei seguenti termini: "dalla nostra verifica risulta che le merci in questione sono originarie di un'area soggetta alla giurisdizione doganale di Israele. In quanto tali, si tratta di prodotti originari ai sensi dell'accordo di associazione CE-Israel e hanno diritto al trattamento preferenziale previsto da tale accordo".

Con lettera del 6 febbraio 2003, le autorità doganali tedesche chiedevano all'amministrazione doganale israeliana, a titolo complementare, se le merci di cui trattasi fossero state prodotte negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme est o sulle alture del Golan. Tale lettera restava senza risposta e le autorità tedesche provvedevano al recupero dei maggiori dazi all'importazione. La ricorrente, vistosi respinto il reclamo da essa proposto, adiva quindi il Finanzgericht Hamburg (commissione tributaria di Amburgo) con ricorso diretto all'annullamento di tale decisione. Il giudice adito investiva la Corte di una questione pregiudiziale, volta a conoscere, sostanzialmente, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione possano negare la concessione del beneficio del trattamento preferenziale istituito dall'accordo di associazione CE-Israel quando le merci interessate siano originarie della Cisgiordania.

La Corte, esprimendo il principio di cui in massima, ha osservato che è pacifico che le Comunità europee hanno concluso in successione

due accordi di associazione euro-mediterranei, il primo con lo Stato di Israele, il secondo con l'OLP, agente per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. I due accordi di associazione hanno ciascuno una sfera di applicazione territoriale propria: l'art. 83 dell'accordo di associazione CE-Israel dispone che esso si applica al "territorio dello Stato di Israele"; l'art. 73 dell'accordo di associazione CE-OLP afferma che esso si applica al "territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza".

I due accordi di associazione perseguono un obiettivo identico, vale a dire l'eliminazione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle altre misure di effetto equivalente negli scambi commerciali tra le parti di ciascuno dei detti accordi. Inoltre, l'art. 16, n. 4, del protocollo CE-OLP prevede che solo le autorità doganali della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sono autorizzate a rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 qualora i prodotti di cui trattasi possano essere considerati prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Dalle suesposte considerazioni risulta - conclude la Corte - che le autorità doganali dello Stato di esportazione, ai sensi dei due menzionati protocolli, dispongono, nella propria rispettiva sfera di giurisdizione territoriale, di una competenza esclusiva ai fini del rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ovvero ai fini dell'autorizzazione degli esportatori stabiliti sul territorio soggetti alla loro amministrazione. Ne consegue che l'art. 83 dell'accordo di associazione CE-Israel deve essere interpretato nel senso che i prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale del detto accordo e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale dal medesimo istituito.

Alessandro Fruscione

Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione

È disponibile nelle principali librerie italiane e presso il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, l'ultimo volume della collana "Dogane e Commercio Internazionale" realizzata a cura del Centro Studi e Servizi in collaborazione con la casa editrice Giappichelli.

La pubblicazione dal titolo "Guida pratica alla procura e al mandato in dogana", esamina in chiave comparatistica la disciplina delle principali modalità con cui avviene il conferimento dei poteri rappresentativi in dogana, sia all'interno dell'Unione europea che in alcuni fra i principali Paesi che sono partner commerciali dell'Italia - Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile, Russia, Giappone, Messico.

Oggetto di approfondimento sono in particolare i casi in cui lo spedizioniere doganale agisce in veste di subdelegato di terzi - case di spedizioni ed altri intermediari - che operano a loro volta quale rappresentanti - mandatarî - dell'operatore economico.

La guida, di cui è autore Danilo Desiderio, è preceduta da una prefazione di Walter de Santis, Direttore Direzione Centrale - Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti - Agenzia delle Dogane - riportata nella pagina seguente - che mette in rilievo l'impegno delle dogane italiane per affiancare alle tradizionali funzioni di carattere fiscale e di presidio della regolarità del commercio internazionale il compito di sostegno ai traffici commerciali nell'ambito della catena logistica.

E' esattamente in questo contesto che viene a collocarsi il



rapporto tra dogane, da un lato, ed operatori e loro rappresentanti doganali, dall'altro. Un rapporto che necessita di essere reimpostato su basi nuove: quelle del partenariato e dell'esercizio trasparente delle funzioni di intermediazione in dogana, rappresentando tali aspetti un elemento critico ai fini della corretta instaurazione e gestione del rapporto doganale.

All'interno del volume sono raccolti, commentati e messi a confronto un'ampia gamma di modelli di procura e di mandato - in lingua italiana, inglese, francese e spagnola - ed individuate soluzioni pratiche alle principali problematiche relative alla delega e subdelega a terzi fornitori di servizi doganali dei poteri di rappresentanza in dogana dell'operatore.

Prefazione

Registro sempre con piacere e con grande interesse ogni iniziativa di formazione che si concretizza nella stesura di documenti di approfondimento, redatti con chiarezza e con rigore logico, perché sono convinto della loro importanza in una società come quella contemporanea, che si avvia fatalmente a divenire sempre più approssimativa e superficiale, sacrificando precisione e approfondimento sull'altare della complessità e del policentrismo che caratterizzano le situazioni odierne.

A maggior ragione, l'attenzione diviene massima per i documenti di formazione rivolti ad una categoria di professionisti che costituisce l'interlocutore più frequente e, per certi profili, privilegiato dell'Amministrazione doganale. Assicurare che il traffico commerciale si svolga in modo conforme alle numerose regole nazionali, comunitarie e internazionali, che disciplinano il commercio mondiale, può risultare cosa poco agevole ed apparentemente in contrasto con le esigenze di snellezza e di riduzione dei costi, imposte dall'economia. Nel momento in cui si enfatizza ancor più la funzione di garanzia della sicurezza, appare evidentissimo lo sforzo che le Dogane sono chiamate a compiere: assicurare il presidio della regolarità del commercio internazionale, senza venir meno alla funzione di sostegno all'economia, cui pure sono vocate. E' proprio questo il ruolo che l'Agenzia delle Dogane sta svolgendo in questi anni,

con una serie di interventi in rapidissima evoluzione.

Occorre sottolineare che l'incerta competenza tecnica del doganalista in una regolamentazione assai complessa e delicata come quella che disciplina il commercio internazionale mette al riparo l'Amministrazione doganale da tutti quei comportamenti illeciti dovuti ad ignoranza delle norme o a leggerezza nella loro applicazione.

Per quanto sin qui esposto è evidente l'interesse dell'Amministrazione doganale ad avere un interlocutore preparato, affidabile e tecnicamente corretto.

In tal senso, il profilo della rappresentanza in dogana assume un valore ed un significato essenziali per l'instaurazione e la conduzione del rapporto doganale.

E' perciò corretto che la "guida pratica" di cui ci occupiamo, dopo aver affrontato gli elementi fondamentali della disciplina in atto per la procura ed il mandato, si preoccupi sempre di calare quanto affermato, "stricto iure", nel contesto doganale e nell'applicazione che se ne deve fare durante il momento doganale. Non è infatti superfluo fare alcune considerazioni, anche sotto il profilo economico, sul valore della rappresentanza e delle responsabilità ad essa connesse, con riferimento pure all'istituto dell'asseverazione.

Considerate le numerose modalità mediante le quali si attuano le frodi doganali, appare indispensabile individuare taluni segnali o indicatori che per-

mettano, attraverso la loro congiunta azione, di quantificare il profilo di rischio per ogni operazione intrapresa dall'agente economico. L'idea alla base per la costruzione di un modello di rischio generale consiste nell'aggregare, secondo una determinata legge, le modalità sintomatiche delle frodi doganali al fine di ottenere una variabile da utilizzare per definire ciascun profilo di rischio in base ad un set informativo, purtroppo incompleto, a disposizione dell'Amministrazione doganale.

Questa deduzione è già sufficiente a definire un contesto ambientale caratterizzato da carenza informativa. Vi è almeno una ragione fondamentale originante tale imperfezione: le frodi possono essere attuate con varie e soprattutto nuove modalità. Il dislivello di conoscenza è pertanto cronico e definisce un gioco con due agenti:

- a) l'Autorità doganale
- b) l'operatore economico

Entrambi, nello svolgimento della loro azione, massimizzano una funzione obiettivo subordinata ad uno o più vincoli. Da un punto di vista puramente intuitivo questa affermazione è ovvia, così come ovvio e intuitivo, è constatare che gli obiettivi, dagli agenti perseguiti, sono antagonisti fra loro.

Rimane comunque un elemento di indeterminazione: i payoff dei due giocatori andrebbero specificati. Ora, se quello dell'Amministrazione doganale potrebbe essere espresso tramite

una funzione avente quali argomenti la massimizzazione delle entrate doganali e la tutela della salute e della sicurezza pubbliche, il payoff dell'altro contendente non è conosciuto con certezza. In un contesto di Teoria dei Giochi, ci troviamo di fronte ad un tipico caso di informazione incompleta.

Dallo scenario illustrato, emerge anche un'asimmetria informativa ex-post fra i due soggetti che la teoria economica definisce con il termine moral hazard.

La questione sollevata è di grande importanza; un profilo di rischio non calibrato con sufficiente esattezza può originare due spiacevoli inconvenienti: il primo consiste nell'effettuare controlli superflui, con grave nocumento all'efficienza dell'operatore economico e dell'Ammini-

strazione doganale, mentre il secondo è che la merce potenzialmente o effettivamente fraudolenta non venga sottoposta al controllo fisico.

In conclusione le carenze conoscitive a vari livelli implicano che la definizione del profilo di rischio sia un punto chiave del problema e la sua soluzione potrà essere tentata utilizzando al meglio il set informativo: l'importanza di quest'ultimo si percepisce allora in tutta la sua interezza. Sono ben noti gli studi del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz sull'asimmetria informativa e sui pericoli che essa comporta nella corretta definizione dei rapporti economici.

Ebbene, nel particolare caso del rapporto doganale, ogni residua incertezza sugli specifici poteri di rappresentanza del do-

ganalista e sull'esatta condizione dei beni oggetto di dichiarazione potrebbe introdurre ulteriori elementi di asimmetria informativa che condurrebbero fatalmente al collasso del sistema, con una ulteriore enfasi degli inconvenienti che si sono più sopra indicati.

Ritengo, perciò, la presente guida operativa un assai valido strumento per perseguire il fine ultimo e condiviso, sia dall'Amministrazione doganale che dal rappresentante in dogana, di pervenire ad un flusso del commercio internazionale corretto e fluido e plaudo al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali che di tale iniziativa formativa si è fatto promotore.

Walter de Santis
Direttore Direzione Centrale
Gestione Tributi e Rapporti con gli
Utenti Agenzia delle Dogane





**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI
E' IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

**CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA**

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com

IL CODICE DEONTOLOGICO DEI DOGANALISTI E L'OBBLIGO DI MANDATO

Il Codice deontologico dei doganalisti, adottato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD) il 2 maggio 2003 e modificato nel settembre 2008, dedica al mandato due articoli specifici: l'art. 13 e l'art. 14.

Il primo, in particolare, introduce l'obbligo a carico del doganalista, disciplinarmente sanzionato, di acquisire dal proprio cliente, all'atto dell'accettazione dell'incarico professionale, un mandato concluso in forma scritta. All'interno del mandato inoltre, è necessario indicare con chiarezza:

- gli elementi essenziali all'individuazione del committente;
- i documenti forniti e necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico;
- il tipo e la durata dell'attività che il doganalista andrà a svolgere, con l'indicazione delle eventuali limitazioni ai suoi poteri di rappresentanza;
- i compensi connessi all'attività professionale prestata.

Al di là della violazione disciplinare connessa alla mancata acquisizione del mandato - per la quale non viene prevista una sanzione specifica a carico del doganalista, rientrando quest'ultima nella valutazione discrezionale dei singoli Consigli Compartimentali in cui si articola il CNSD sul territorio nazionale - si tratta, come più volte visto, di un onere, piuttosto che di un obbligo. Solo la conclusione di mandato in forma scritta consente infatti al doganalista di precostituirsi un mezzo di prova che potrà essere esibito alle dogane, qualora queste dovessero pretendere la

prova dei suoi poteri di rappresentanza.

L'art. 13 del Codice deontologico inoltre, prevede l'obbligo per il doganalista di comunicare al committente ogni variazione nelle modalità di svolgimento del suo incarico che sia in grado di incidere sulle condizioni di esecuzione del contratto di mandato originariamente concluso. Tale disposizione va letta in coordinamento con l'art. 14, dedicato alle modalità operative di esecuzione del mandato, il quale stabilisce, ispirandosi a noti precedenti giurisprudenziali, che nell'eseguire il proprio incarico, oltre a doversi attenere alle modalità operative specificate nel mandato stesso ed alle norme di deontologia professionale contenute nel relativo codice, il doganalista deve informare il mandante dei fatti sopravvenuti e delle prassi operative od interpretazioni degli Uffici doganali che potrebbero indurlo a modificare le modalità di svolgimento della sua attività.

Un accorgimento ulteriore riguarda lo spedizioniere doganale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta o che si avvalga dei poteri di asseverazione delle dichiarazioni doganali di cui all'art. 2, legge 25 luglio 2000, n. 213.

Sarà opportuno infatti che quest'ultimo si assicuri che il mandato sia integrato da informazioni ulteriori, relative in particolare:

- a) ad eventuali esigenze di conformità della merce a determinati standard qualitativi e/o specifiche prescrizioni introdotte da norme specifiche di settore;
- b) alla tipologia di dati oggetto di asseverazione.

Riportiamo di seguito l'art. 13 delle "Norme di deontologia professionale" dei Doganalisti con l'inserimento del comma 6.

CAPITOLO III
RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Articolo 13
Mandato

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico professionale, il doganalista è tenuto a farsi rilasciare apposito mandato in forma scritta da parte del committente.
2. Il mandato deve indicare con chiarezza gli elementi necessari all'individuazione del committente ed i documenti da quest'ultimo forniti ai fini dell'espletamento dell'incarico.
3. All'interno del mandato va altresì specificato il tipo di attività che il doganalista dovrà svolgere e gli eventuali limiti della sua azione.
4. Nell'accettare l'incarico, il doganalista deve pattuire esplicitamente con il committente, nel ri-

spetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i compensi connessi alla propria attività professionale.

5. Il doganalista è tenuto a comunicare al committente ogni variazione nelle modalità di svolgimento del suo incarico che possano incidere sulle condizioni di esecuzione del mandato originariamente concordate.

6. Ove lo spedizioniere doganale agisca con la modalità della rappresentanza indiretta o si avvalga dei poteri di asseverazione delle dichiarazioni doganali di cui all'art. 2, legge 25 luglio 2000, n. 213, egli deve richiedere che il mandato sia integrato da ulteriori informazioni relative ai dati asseverati, con particolare riferimento alla conformità della merce agli standard qualitativi ed alla osservanza delle norme specifiche di settore.

Centro Spedizionieri Doganali



Dal 1993, un pool di professionisti e esperti di commercio estero al servizio delle imprese "globali"

Servizi :

- » OPERAZIONI DOGANALI ORDINARIE E IN PROCEDURA DOMICILIATA
- » INTRASTAT
- » ASSEVERAZIONE
- » MAGAZZINO DOGANALE
- » DEPOSITO IVA
- » DEPOSITO LOGISTICA
- » TRANSITI COMUNITARI
- » RAPPRESENTANZA FISCALE
- » ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO DOGANALE E TRIBUTARIO
- » CONSULENZA E ASSISTENZA DOGANALE ALLE IMPRESE, IN ITALIA E IN CINA
- » CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, ANCHE ON LINE

Consulenza OnLine :



COMMERCIO INTERNAZIONALE

- » Classificazione Doganale dei Prodotti;
 - » Imposizione Daziaria;
 - » Autorizzazioni Ministeriali e Licenze D'importazione;
 - » Assistenza nel Contenzioso Doganale, Tributario e Commerciale;
 - » Approfondimenti sugli aspetti normativi Doganali e Fiscalità Internazionale;
 - » Problematiche nella Contrattualistica Internazionale;
 - » Studi su Origine della Merce ed Individuazione Trattamenti Preferenziali (esenzioni daziarie);
 - » Schede Paese;
- E MOLTO ALTRO ANCORA »**

Con il servizio di **Consulenza online**, mettiamo a tua disposizione, la nostra decennale esperienza nel settore del **commercio internazionale** ed in tutti quegli aspetti ad esso correlati:



Contatti :

In Italia :

Tel. 0733 80191 - Fax. 0733 801927
Sito Web : www.centrospedizionieri.com
eMail : info@centrospedizionieri.com

In Cina :

Tel/Fax : 0086 20 83652515
eMail : s.rissone@csd-china.cn

Visita il sito ed iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita!
Sarai sempre aggiornato sulle Novità relative al Commercio Estero!

www.commercio-internazionale.com

via Lamborghini, 3 62012 Civitanova Marche (MC) - P.IVA 01151480439

La politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione della Comunità due sistemi di navigazione satellitare. Tali sistemi sono realizzati dai programmi EGNOS e Galileo.

Ciascuna infrastruttura comprende satelliti e una rete di stazioni terrestri.

Il programma Galileo mira a realizzare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepito espressamente per scopi civili. Il sistema risultante dal programma Galileo è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati. Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei segnali dei sistemi globali di navigazione satellitare (di seguito "GNSS") esistenti.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo hanno sostenuto in maniera costante e decisa i programmi per lo sviluppo della navigazione satellitare che s'inserisce perfettamente nell'ambito della strategia di Lisbona e di altre politiche comunitarie, come quella dei trasporti presentata nel libro bianco della Commissione, il 12 settembre 2001, intitolato "la politica europea dei trasporti fino al 2010; il momento delle scelte". Nel suo programma di lavoro la Commissione presta un'attenzione particolare allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi GNSS.

I programmi sono tra i proget-

ti prioritari inseriti nel programma d'azione di Lisbona per la crescita e l'occupazione proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio europeo. Sono inoltre considerati uno dei principali pilastri del futuro programma spaziale europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2007, sulla politica spaziale europea.

Il programma Galileo comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo e validazione, una fase costitutiva e una fase operativa.

La fase di definizione, nel corso della quale è stata elaborata l'architettura del sistema e ne sono stati determinati gli elementi, è terminata nel 2001.

La fase di sviluppo e validazione comprendente la costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione delle prime infrastrutture terrestri e tutte le operazioni necessarie per la validazione in orbita del sistema è tuttora in corso.

La fase costitutiva, comprendente la realizzazione di tutte le infrastrutture spaziali e terrestri e le operazioni connesse a tale realizzazione è stata avviata nel 2008 e si spera di

concluderla nel 2013.

La fase operativa, comprendente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante e l'aggiornamento del sistema, le operazioni di certificazione e formazione connesse al programma, la commercializzazione del sistema e ogni altra attività necessaria per lo sviluppo del sistema e il corretto svolgimento del programma dovrà iniziare al più tardi, in corrispondenza della conclusione della fase costitutiva.

La fase operativa del sistema EGNOS comprende principalmente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante e l'aggiornamento del sistema, le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma e la commercializzazione.

Il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) avviene sulla base del Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento e del Consiglio.

Lo stesso regolamento detta la gestione dei programmi e le fonti del finanziamento.

NAVIGAZIONE SATELLITARE

Il 5 Marzo 2010 a Lisbona si è tenuto, presso la Camara dos Despachantes Officias, il Consiglio Direttivo CONFIAD Paneuropean Network.

Al board hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni Confederate di Bulgaria, Francia, Grecia, Spagna, Polonia e Portogallo. Presenti anche il Liaison Officer J.M. Parasio, Mauro Giffoni assistant/segreteria Confiad P.N. e Giorgio Vitos, consulente tecnico.

Per l'Italia, Vito Totorizzo Presidente C.D. Anasped e il Consigliere Vincenzo Bucciero.

Il Presidente Zografos, dopo un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti nell'antica Lusitania, ha dato inizio ai lavori.

Sono stati approvati all'unanimità l'agenda ed il verbale della riunione del C.D. tenutosi a Bruxelles il 15 Gennaio 2010.

Il Presidente Zografos ha informato il Consiglio Direttivo sui lavori in corso alla DG TAXUD riguardanti la bozza del codice doganale aggiornato.

Ha spiegato in particolare che dall'8 al 12 Febbraio 2010 sono stati organizzati dei "working groups" (gruppi di lavoro) cui partecipavano i rappresentanti delle Associazioni Europee e i rappresentanti della DG TAXUD.

Il Presidente del CD Anasped Totorizzo ha chiesto di trattare nei gruppi di lavoro lo "sdoganamento centralizzato" ed ha proposto inoltre, di inviare alla TAXUD una versione aggiornata che tenga conto di tutti i pareri delle associazioni ed in particolare di quella italiana.

Il Presidente Zografos ritiene che il codice doganale aggiornato (reg. (CE) n.450/2008) e le sue disposizioni di applicazione (DAC aggiornate) potranno esse-



Lisbona 5 Marzo 2010

re applicate dal 2018 o dal 2020.

Ha informato, inoltre, che il 15 Marzo 2010 si terrà a Bruxelles una riunione sul CEN, alla quale la DG TAXUD ha invitato a partecipare Confiad e Clecat, per informare i servizi della Commissione sull'avanzamento dei lavori per la procedura CEN degli standards europei.

Per la Confiad saranno presenti il Presidente Zografos, Mauro Giffoni e J.M.Parasio.

Il Presidente Zografos ha informato, inoltre, che è stato elaborato un documento chiamato "executive summary" preparato da Parasio. Tale documento dovrebbe essere la base di lavoro per la presentazione dei commenti alla bozza delle disposizioni di applicazione del C.D. aggiornato che la Confiad invierà alla DG TAXUD.

Nel corso dei lavori è stato poi distribuito il documento italiano "Emendamenti e proposte ANASPED al MCCIP" con i commenti alle Dac aggiornate, che ha riscosso unanime approvazione.

L'Associazione francese, rappresentata da Mme Sandretto,

ha espresso preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere l'art. 68 del reg. (CE) n. 450/2008, in merito al lavoro dei rappresentanti doganali, che recita:

"quando un'obbligazione doganale sorge in seguito ad un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni viene portato a dieci".

L'Associazione spagnola è altresì preoccupata per una proposta di legge del loro governo che dovrebbe regolare l'attività del rappresentante doganale ed hanno pertanto inviato una controproposta alle autorità spagnole, in linea con il nuovo codice doganale.

Prima della conclusione dei lavori è intervenuto Fernandes LOPES, primo Presidente del CDO, ora Presidente onorario.

È seguito poi il cordiale saluto di Fernando Carmo, Presidente del Clecat, che ha ricordato i suoi undici anni di presidenza Confiad ed il valore, la professionalità e l'indispensabile ausilio degli spedizionieri doganali.

Vincenzo Bucciero

“TARIFF ACT”

Siamo in procinto di effettuare un'operazione di esportazione negli Stati Uniti. Vorremmo conoscere quali sono le regole da seguire per l'elaborazione della fattura.

Informazioni obbligatorie

Ai fini doganali esistono alcuni requisiti relativi alla fattura commerciale considerati come obbligatori secondo quanto previsto dal “Tariff Act”, fonte del diritto doganale statunitense.

La fattura deve essere redatta in lingua inglese oppure deve essere accompagnata da un'accurata traduzione in inglese. Ogni fattura deve indicare in dettaglio la merce contenuta in ogni singolo collo per facilitare le operazioni doganali e per evitare l'applicazione dell'aliquota più alta a tutta la merce (highest tariff rule).

Se per una stessa dichiarazione doganale di entrata sono presenti più fatture ogni fattura deve essere numerata con numerazione progressiva a partire dalla prima pagina della prima fattura. Se ad esempio si hanno due fatture, la prima di una pagina, la seconda di due pagine la numerazione progressiva a piè di pagina sarà: INV. 1, p. 1; INV. 2, p. 2; INV. 2, p. 3.

Si ricorda inoltre, a titolo informativo, che i dati della fattura possono essere trasmessi per via informatica dai customs broker che partecipano alla “Automated Broker Interface”. Affidarsi a questi customs brokers può quindi dare qualche vantaggio in ter-

mini di speditezza nella presentazione dei documenti necessari allo sdoganamento.

Qui di seguito si riportano, sotto forma di check list, i dati obbligatori da inserire in fattura:

- > “Port of entry” verso cui è destinata la merce.
- > Data, indirizzo e nome del venditore e dell'acquirente.
- > Dettagliata descrizione della merce con precisa indicazione del nome di ogni articolo, della qualità e quantità. Devono inoltre essere indicati i marchi, i numeri e i simboli con i quali la merce viene venduta nel paese di esportazione e i segni dei colli nei quali la merce è imballata.
- > Quantità in dimensione e peso degli articoli.
- > Prezzo di vendita di ogni prodotto nella valuta in cui è avvenuta la vendita.
- > Per ogni voce della fattura devono essere dettagliati gli eventuali sconti applicati sul prezzo di listino delle merci.
- > Nel caso di invio sotto contratto di consignment stock deve essere indicato il valore di ogni articolo nella valuta abitualmente usata per quelle transazioni. Se non è disponibile tale valore deve essere indicato il prezzo abitualmente pagato nel paese

di esportazione per quel tipo di merci in quel tipo di quantità.

- > Valuta utilizzata in fattura.
 - > Tutte le spese accessorie, precisamente identificate per tipologia e valore: spedizione, assicurazione, commissioni, casse, contenitori, rivestimenti e imballaggio. Devono essere indicati precisamente i costi relativi alla movimentazione internazionale della merce (dal porto italiano al primo “port of entry” statunitense). I costi di imballaggio e i costi relativi al trasporto “inland” (trasporto interno in Italia) non devono essere specificati singolarmente se sono stati inclusi nel prezzo della fattura ed indicati come inclusi nel prezzo complessivo. Le informazioni richieste se non sono state incluse nella fattura originale possono essere indicate in un apposito allegato alla fattura.
 - > Paese di origine della merce
 - > Tutti i beni (matrici, stampi, utensili) e i servizi (design, sviluppo e assistenza finanziaria) forniti dal compratore al produttore italiano come assistenza alla produzione.
- Requisiti specifici*
- > Ogni spedizione richiede una fattura separata (una fattura non può riferirsi a più di una spedizione).
 - > Le spedizioni frazionate coperte

da un singolo ordine o contratto possono essere incluse in una singola fattura a patto che tutte le singole spedizioni arrivino al "port of entry" entro massimo 10 giorni.

➤ La fattura deve indicare tutti i costi di assistenza alla produzione (stampi, accessori, disegni, progetti assistenza finanziaria etc...) non inclusi nel prezzo della fattura. Tali costi possono essere stati forniti a titolo gratuito, in locazione ovvero fatturati separatamente, in questo ultimo caso è necessario allegare una copia di tale fattura.

Errori comuni nella preparazione di una fattura per gli Stati Uniti

Questo paragrafo intende mettere in guardia l'operatore italiano dai più comuni errori relativi ai dati da inserire in fattura. Tali errori, anche se non intenzionali e ap-

parentemente banali, possono generare ritardi, difficoltà nello sdoganamento ed anche sanzioni penali a carico dell'importatore americano andando a compromettere il rapporto commerciale con l'esportatore italiano.

Qui di seguito si riporta una check list di facile lettura che elenca gli errori più frequenti:

➤ Omissione dalla fattura delle commissioni e delle royalties associate alla vendita. Si devono indicare le royalties pagate dal compratore americano come condizione della vendita.

➤ L'azienda italiana usa nella produzione del materiale fornitogli dall'importatore statunitense e non riporta tale valore in fattura.

➤ L'azienda italiana invia delle parti di ricambio e riporta in fattura il prezzo netto senza indicare

il prezzo di listino ridotto del relativo abbuono per la sostituzione in garanzia di parti difettose.

➤ L'azienda italiana vende i beni applicando uno sconto al prezzo di listino e in fattura riporta il solo prezzo scontato e non il prezzo di listino con la percentuale di sconto.

➤ L'azienda italiana vende con termini di resa del gruppo C o D ma indica in fattura un prezzo FOB senza dettagliare i costi della spedizione.

➤ Viene indicato sulla fattura che l'importatore è l'acquirente delle merci quando invece si tratta un agente che ottiene una commissione per la vendita dei beni.

➤ Le descrizioni dei beni sono generiche e raggruppano articoli di natura diversa.

Pier Paolo Ghetti



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



I clienti Beta-Trans hanno ora a disposizione nell'area di Milano, per una completa attività di handling, più di 40.000 mq. di magazzino e 10.000 mq. di uffici, assistiti per la relativa attività doganale dal "C.A.D. Bianculli" per la gestione delle procedure domiciliate di terzi e per tutta l'ulteriore attività tipicamente concessa al centro di assistenza doganale.

- MAGAZZINI DOGANALI DI TEMPORANEA CUSTODIA E DEPOSITO DOGANALE PER MERCI ESTERE
- DEPOSITO IVA
- CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
- SDOGANAMENTI IMPORT / EXPORT



Head Office: Via Londra 7/9 – 20090 Segrate (Mi)
Tel.02.2169571 – Fax.02.26920454

www.betatrans.it